

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — *Seguito della discussione dello schema di legge per la istruzione elementare obbligatoria — Emendamento svolto dai deputati Cencelli e Tocci all'articolo 29 — Opinioni dei deputati Macchi e del ministro per l'istruzione pubblica — Approvazione dell'articolo 29 con aggiunta del deputato Tocci, e del 30 modificato dal deputato Massa e dal ministro — Svolgimento all'articolo 32, relativo alla punizione di contravvenzione, e alla destinazione delle multe, con proposte di articoli o di emendamenti dei deputati Zanolini, Castiglia, Massa, Mancini e Oliva — Osservazioni del ministro sovra gli emendamenti — È rinviata la discussione. — Il ministro per le finanze presenta documenti relativi al progetto di legge sulla circolazione cartacea.*

La seduta è aperta alle 2 1/2.

PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

MASSARI, segretario, legge il sunto delle seguenti petizioni:

857. La Camera di commercio ed arti di Siena fa istanza perchè non sia accolta la proposta di legge per l'inefficacia giuridica degli atti non registrati.

858. I maestri e le maestre di Roma si associano alla petizione 804 inoltrata da 15,399 insegnanti delle scuole primarie d'Italia, allo scopo di ottenere migliorate le loro condizioni.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Cappellaro scrive chiedendo un congedo di 20 giorni, per affari particolari.

(È accordato.)

(Il deputato Villari presta giuramento.)

Il signor ministro per l'interno ha facoltà di parlare.

CANTELLI, ministro per l'interno. Alcuni giorni sono ebbi l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge pel riordinamento del Monte di Pietà di Roma.

Ora questo progetto essendo legato colla condizione finanziaria ed economica dello Stato, e qua-

lora ne fosse ritardata la votazione potrebbe il Monte trovarsi in condizioni gravi e difficili, come si è già trovato in addietro, io pregherei la Camera a voler dichiarare l'urgenza di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che il progetto di legge da lui presentato sul riordinamento del Monte di Pietà di Roma sia dichiarato di urgenza.

Questo progetto di legge è già stampato e sarà distribuito oggi. Quindi, se non ci sono opposizioni, la proposta del signor ministro s'intenderà approvata.

(È approvata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'istruzione elementare obbligatoria.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 29 del progetto della Commissione di cui do lettura:

« Art. 29. L'obbligo di cui all'articolo precedente (per quanto concerne la istruzione elementare di grado inferiore) si applica indistintamente in tutti i comuni del regno.

« Se i comuni non hanno scuole sufficienti o non possono immediatamente compierne il numero, ne esporranno le ragioni al Consiglio scolastico circondariale, il quale potrà concedere una dilazione che avrà per effetto di sospendere per egual tempo l'applicazione dell'articolo precedente, senza per questo esonerare il comune dal canone di cui all'articolo 24.

« Nel termine di tre anni tutti i comuni del regno dovranno avere aperte le scuole necessarie, ed in capo a detto termine l'obbligo di frequentare la scuola non andrà più soggetto a sospensione alcuna. »

L'onorevole ministro accetta l'articolo come venne emendato dalla Commissione?

SCIALOJA, ministro per l'istruzione pubblica. L'accetto.

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto per parlare l'onorevole Cencelli.

CENCELLI. Determinati e stabiliti i principii fondamentali di questa legge, l'obbligatorietà e la gratuità d'insegnamento, salvi i casi dalla legge stessa previsti; provveduto alla divisione, direzione e sorveglianza delle scuole; fissato lo stipendio agli insegnanti ed ai rappresentanti governativi; garantito l'insegnamento privato e di famiglia, gli autori della legge non poterono fare a meno di preoccuparsi dello stato economico dei comuni; e trasvolando dalla sublimità dei principii, e alla materialità dei fatti discendendo, dovettero considerare se fosse stato possibile di effettuare ad un tratto quanto la legge disponeva, aprire in un subito tutte le scuole, e provvedere a quant'altro fosse necessario.

Alle difficoltà che da queste considerazioni si affacciavano alla loro mente si credette provvedere coll'accordare un tempo ai comuni per fare quanto veniva loro imposto da questa legge. Epperò si disse che per la decorrenza di tre anni si lasciasse libertà ai comuni di provvedere gradatamente, e di loro spontanea volontà, all'adempimento degli obblighi imposti senza idea di coercizione.

Si stabilì altresì, come viene ordinato da questo articolo che abbiamo in discussione, che i Consigli circondariali potessero accordare delle proroghe anche al di là dei tre anni per quei comuni i quali dimostrassero l'impossibilità di poter provvedere sia all'adattamento, sia alla costruzione dalle fondamenta delle loro scuole, ed all'apertura delle medesime.

Si determinò finalmente, come è detto nell'ultima parte di quest'articolo, che al compimento dei cinque anni tutte le scuole dovessero essere aperte.

A raggiungere però l'effetto desiderato dall'onorevole signor ministro e dalla Commissione, si

venne a dei temperamenti i quali sono esposti nell'articolo che segue; temperamenti che discuteremo in seguito all'articolo seguente, benchè a me, esaminati accuratamente, mi sembra che con questi non si possa assolutamente e con piena certezza formare la convinzione che al termine dei cinque anni siano le scuole aperte, come si ordina coll'ultimo comma di quest'articolo.

Allora, preoccupato di questa posizione, mi detti a riflettere se ci potesse essere qualche mezzo più positivo e di facile attuazione che potesse dare a noi garanzia che al termine dei cinque anni proposti, le scuole realmente fossero aperte in quella quantità che si crede, almen per ora, indispensabile all'esercizio di questo diritto ed obbligo corrispettivo della istruzione elementare.

Fu allora che mi determinai a presentare alla Camera quell'aggiunta al detto articolo che è stampata.

Nel far ciò, onorevoli colleghi, io non credetti certamente di portare innanzi a voi nè una nuova idea, nè molto meno un'idea peregrina.

Dicevo a me stesso, ad assicurare l'esecuzione della istituzione delle scuole non può essere, a mio avviso, sufficiente nè l'impianto della Cassa scolastica già votato, nè la retribuzione voluta dai comuni, nel caso che al termine dei tre anni non avessero adempiuto all'obbligo loro, molto meno i sussidi governativi nel modo come ora sono applicati.

Dissi allora, a raggiungere lo scopo definitivo, ad eccitare le popolazioni dei comuni a far quanto noi desideriamo, mi sembra necessario ripromettere e garantire a questi comuni la certezza che avranno un sussidio, e che lo avranno in una quota determinata. Questo è lo scopo dell'aggiunta che io propongo. Io dico col mio comma aggiuntivo: il Governo intervenga con i suoi sussidi nel terzo della spesa di quelle scuole delle quali dai Consigli circondariali verrà ordinata l'erezione dalle fondamenta, non essendo possibile di farle in altro modo per mancanza assoluta di locali. A ciò mi determinava il fatto stesso di cosa simile già fatta dal Parlamento allorchè si trattò delle strade obbligatorie.

La Camera, convinta che le arterie essenziali della vita economica del paese fossero e dovessero essere le strade, ossia la circolazione interna fra comune e comune, nel mentre determinava e sanciva l'obbligatorietà di queste strade, dall'altra parte, ad animare i comuni a porle in esecuzione, e spingere la costruzione con una rapidità che non poteva altrimenti ottenersi, stabilì un fondo determinato che tuttora abbiamo e continuiamo a stanziare nel bi-

lancio dei lavori pubblici, di tre milioni annui per concorrere in una quota fissa alla costruzione di queste strade obbligatorie.

Se, io diceva, il Parlamento potè convincersi che dovesse il Governo efficacemente e direttamente concorrere nella costruzione delle strade, perchè sono l'anima e la vita della nazione nella parte economica, quanto meglio e con maggior ragione di assoluta necessità non vorrà e non dovrà egli concorrere, quando si tratta della costruzione di scuole, le quali sono la prima vena animatrice, la fonte inesauribile del giusto e del vero, e l'anima di tutto ciò che di razionale e di bello ci può essere per la vita intellettuale della nazione?

Se per la costruzione delle strade obbligatorie potè il Parlamento far concorrere lo Stato per il quarto nella spesa, può a ragione obbligare lo Stato ugualmente nella costruzione delle scuole per il terzo della spesa stessa.

Nè ciò, a mio avviso, può portare un dissesto nelle condizioni del bilancio dello Stato, giacchè ben conoscete, o signori, che nel bilancio dell'istruzione pubblica vi è già un fondo di lire 1,500,000, sotto titolo di sussidio. È ben vero che sino ad oggi lo Stato è concorso con i suoi sussidi in aiuto dei comuni che ne hanno domandato, ma è altresì vero che una gran parte di questa somma determinata in bilancio per sussidi, anzichè per la costruzione di scuole, è stata erogata per sussidi personali agli insegnanti ed a coloro i quali ne hanno fatta domanda per le scuole normali e cose simili. Una parte di questi sussidi è stata anche in passato erogata per costruzione di scuole, ma questo si è fatto non con un criterio generale ed assoluto, ma è stato fatto parzialmente a seconda di un criterio individuale ed arbitrario che si è creduto accettare e riconoscere più o meno utile dal Ministero.

Io desidero e domando che questi sussidi da darsi per la costruzione delle scuole siano iscritti in una somma determinata, siano accordati non per favore ad un municipio piuttosto che ad un altro, ma siano ugualmente dati a tutti quelli i quali sono costretti per decreto e volere del Consiglio circondariale a costruire le loro scuole dalle fondamenta. Quando sia possibile di assicurare con un voto della Camera ai comuni che essi, nelle condizioni speciali da me indicate, avranno un sussidio in una determinata somma; come per le strade obbligatorie per le quali al sussidio governativo si è aggiunto quello provinciale (come si è fatto nello scorso anno per la provincia di Roma, essendo io riuscito a far largire per la costruzione di tutte le sue strade consorziali d'in-

teresse collettivo la somma del terzo), allora si avrà la certezza che coll'allettamento del sussidio governativo, con quello che potrà indubbiamente farsi largire dalle provincie, e con quella somma già dalla legge determinata negli articoli precedenti, del concorso di 25 centesimi per individuo dopo i tre anni per le scuole non attivate, si raggiungerà lo scopo desiderato, ed al termine del quinquennio si potranno avere tutte le scuole che sono necessarie.

Che se per fatalità ai comuni mancherà questa certezza del sussidio garantito in una somma determinata dalla Camera, io ritengo che al termine del quinquennio noi non avremo ottenuto nulla; poichè (e qui mi permetterà la Camera che per pochi momenti io parli anche dell'articolo 30 che segue e così, come diceva l'onorevole Liroy, sarà l'ultima volta che prenderò la parola in questa discussione) ne verrebbe che, per quanto i provvedimenti adottati coll'articolo citato potessero in qualche modo spingere la costruzione delle scuole, vale a dire che dietro la dichiarazione del Consiglio circondariale, e dietro la lista dei comuni i quali, al termine dei tre anni, non avessero adempiuto al loro dovere, le deputazioni provinciali sarebbero obbligate a mettere in bilancio le quote di spesa necessarie alla costruzione, per quanto a favore di questo possa concorrere in parte e la Cassa scolastica e i venticinque centesimi determinati per legge da proporsi dai comuni, ritenga pure l'onorevole ministro, ritenga la Commissione che lo scopo non si raggiungerà pienamente, e forse qualche volta si raggiungerà punto.

Se fin da questo momento ai comuni si offre un sussidio del terzo, o sia pure anche del quarto, nello stesso limite, ed in proporzione delle strade obbligatorie, sin da questo momento i comuni si darebbero un carico contando sul sussidio governativo e sul sussidio provinciale, contando sulla retribuzione della Cassa scolastica, contando sulle somme che da loro stessi nei loro bilanci possono stabilire sin d'ora; ed in tal modo noi potremo avere la lusinga, anzi la certezza, che prima di arrivare al quinquennio, le scuole che noi vogliamo siano istituite, lo saranno di fatto.

Epperò io, mentre raccomando caldamente alla Camera l'aggiunta che ho proposto, e mentre desidererei che l'articolo che segue fosse modificato nel come io l'ho proposto, emendamento infine che non varia in gran parte quello della Commissione, ma che varrebbe semplicemente a coordinarlo e migliorarlo nel senso della possibilità che può avere, mi limito a far osservare alla Camera che si ha un bel dire dalla Commissione: le deputazioni provin-

ciali metteranno nei bilanci dei comuni la spesa. Ma se prima di concerto dei comuni non è determinata l'area fabbricabile comoda ed atta allo scopo; se non si fa lo scandaglio dei lavori che si devono eseguire per determinare quale sia la spesa assoluta proporzionata alle forze dei comuni, è vana ogni disposizione legislativa.

Perciò nel mio emendamento si diceva: « Il Consiglio scolastico provinciale determina quali sono quei comuni, i quali per difetto assoluto di locali adatti devono costruire le scuole dalle fondamenta, ed a loro carico fa eseguire il piano di esecuzione relativa.

« Lo presenta alle deputazioni provinciali entro un anno dalla pubblicazione della presente, e queste a termini di legge stanziando nei bilanci dei comuni designati le somme relative, dividendole possibilmente nei cinque anni fissati dall'articolo 23. »

Ciò eseguito dalle deputazioni provinciali queste hanno adempiuto al loro compito, e non possono fare di più e solo gli rimane di sorvegliarne l'esecuzione.

Non mi sembra giusto pertanto il dire e stabilire in questa legge che quando la deputazione provinciale ha adempiuto a ciò che la legge oggi vuole dell'iscrizione in bilancio, ed anche esaurite quelle pratiche che sono nelle sue facoltà per coartare i comuni ad eseguire, se questi poi non faranno, della loro inerzia o cattiveria ne è responsabile la rappresentanza provinciale, e deve questa far eseguire i lavori, e non facendolo, li eseguirà il Governo con rivalsa della spesa sulla rappresentanza provinciale stessa, e questa sui comuni.

Signori, io credo che questa sia una prescrizione che non possa ammettersi. Se mi avessero detto: qualora la somma stanziata nel bilancio non si eroghi nel modo voluto dalla legge, e secondo le iscrizioni fatte; ossia se la Giunta municipale non eseguisce, e storna le somme, paghi la Giunta municipale stessa, io lo intenderei; ma il dire paghi la rappresentanza provinciale, mi sembra cosa nè giusta nè ragionevole.

Quando, come diceva, vi sia il sussidio governativo, vi sia il sussidio provinciale, vi sia la tassa di 25 centesimi, vi sia infine un sussidio ragionevole della Cassa scolastica, noi non avremo bisogno nè di ricorrere alla cassa della provincia, nè a quella del Governo per far costruire di motuproprio e coercitivamente le scuole che mancheranno ai comuni.

Persuasato di ciò proponevo l'emendamento all'articolo 30 che verrà in discussione fra poco, ed allora la Camera vedrà se convenga o no di accet-

tarlo; per ora la prego di volerlo prendere in considerazione.

Ora concludo che, secondo la mia proposta, quest'articolo del sussidio governativo non essendo che la ripetizione di un fatto già verificatosi ed accettato dalla Camera quando si trattò delle strade obbligatorie, non posso e non voglio credere che dessa, in questione di tanta importanza qual è questa delle scuole, voglia mostrarsi inferiore al suo compito; e far meno per la costruzione delle scuole tanto desiderate e da tutti riconosciute di assoluta necessità, di quello che fece per le strade comunali dichiarate obbligatorie anch'esse.

Dopo di ciò prego la Camera a far buon viso al mio emendamento, e finisco.

PRESIDENTE. Su questo articolo 29 sono tre gli emendamenti che furono presentati. Il primo riguarda l'aggiunta ora svolta dall'onorevole Cencelli, la quale è così concepita:

« A quei comuni ai quali il Consiglio scolastico provinciale, per difetto assoluto di locali adatti, imporrà la costruzione dalle fondamenta di nuovi, il Governo accorderà il sussidio del terzo della spesa di prima costruzione, valendosi del fondo dei sussidi iscritto in bilancio al capitolo 29; chiedendone in seguito alla Camera l'aumento, ove le esigenze lo rendano indispensabile. »

Il secondo è dell'onorevole Liroy, il quale vorrebbe che il terzo alinea dello stesso articolo fosse modificato nel modo seguente:

« Nel termine di cinque anni tutti i comuni del regno dovranno avere aperte tutte le scuole necessarie, e, ciò verificandosi, l'obbligo di frequentare la scuola non andrà soggetto ad altra sospensione che a quella dipendente da motivi non imputabili a colpevole trascuranza nei genitori. »

L'ultimo, che è pure un'aggiunta, venne presentato dall'onorevole Tocci nei termini seguenti:

« Sono dispensati dall'obbligo delle due scuole, una maschile e l'altra femminile, e potranno servirsi d'una sola scuola mista, tenuta da una maestra, e in mancanza, da un maestro, per l'istruzione dei fanciulli d'ambo i sessi, tutti quei comuni rurali e borgate, nei quali la popolazione di fatto che può frequentare la scuola dei maschi e quella delle femmine non eccede il numero di 70. »

La Giunta accetta l'emendamento proposto dall'onorevole Liroy?

MACCHI. (*Della Commissione*) La Commissione non può accettare un emendamento, il quale fin d'ora ammette una ipotesi che davvero vogliamo credere affatto improbabile. Non è lecito nè alla Commissione nè alla Camera il supporre che da qui

non più a tre, ma a cinque anni siano ancora let-
tera morta le prescrizioni che questa legge impone.
Non si può supporre fin d'ora che la legge neppure
in cinque anni avrà trovato modo di essere attuata.
D'altronde, dato anche, e non concesso, che la legge
non si attui, provvederà il legislatore futuro; al
quale non è giusto nè logico l'imporre l'attuale
nostra volontà. Provvederanno essi a loro senno.

PRESIDENTE. Onorevole Lioy, mantiene o ritira il
suo emendamento?

LIOY. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora rimane quello dell'onorevole
Cencelli, che è stato sviluppato, e quello dell'onore-
vole Tocci.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la
parola per proporre una piccola variazione che
mette più in accordo la disposizione di questo arti-
colo con l'articolo 18.

Invece di dire: « in capo a detto termine l'ob-
bligo di frequentare la scuola non andrà più sog-
getto a sospensione alcuna, » che farebbe sembrare
che si volesse riferire all'obbligo di frequentare la
scuola, mentre invece vogliamo riferirci all'arti-
colo 18, cioè all'obbligo di dare l'istruzione ai pro-
pri figli, sia mediante le scuole comunali, sia me-
diante l'istruzione domestica, direi invece: « l'ob-
bligo di cui all'articolo 18 non andrà più soggetto a
sospensione alcuna. »

PRESIDENTE. Rimane ora, come dissi, l'aggiunta
proposta dall'onorevole Tocci.

TOCCI. L'ho modificata d'accordo con la Commis-
sione.

*(L'onorevole Tocci ne trasmette la nuova reda-
zione alla Presidenza.)*

PRESIDENTE. Ne do lettura:

« I Consigli scolastici provinciali, avuto riguardo
alle strettezze finanziarie dei comuni o borgate ru-
rali, in cui la popolazione scolastica di fatto non
eccede il numero di cui una scuola è capace, pos-
sono dispensare i comuni stessi dall'obbligo delle
due scuole maschile e femminile, per servirsi di
una sola scuola inferiore, diretta da una maestra,
per l'istruzione dei fanciulli di ambo i sessi. »

TOCCI. Io dirò pochissime parole, perchè non sorgo
nè a difendere nè a combattere la legge, ma fo una
semplicissima proposta, diretta ad alleggerire i gravi
oneri di cui questa legge sarebbe apportatrice ai
comuni, se venisse approvata.

Se la Camera ha avuto difficoltà di aumentare i
sussidi governativi a pro della istruzione elemen-
tare, anche di qualche migliaio di lire, perchè le
colonne d'Ercole dell'onorevole ministro delle fi-
nanze stavano lì ad opporre una barriera insor-

montabile, non si potrebbe poi d'altra parte fare a
man larga sulle finanze dei poveri comuni che non
versano in condizioni più felici di quelle dello Stato.
Io quindi colla mia proposta intendo fare delle
economie per i comuni.

Del resto, l'emendamento da me proposto non
si discosta, anzi non fa che conformarsi ai più
stretti principii della scienza pedagogica; pei quali
è universalmente riconosciuto che la donna sia dalla
natura, meglio dell'uomo, conformata all'ufficio del-
l'istruzione e della educazione dei fanciulli.

Non ho altro a dire. Credo la mia proposta tanto
semplice da non richiedere maggiore sviluppo;
tanto più poi quando la Commissione, da quello
che taluno dei membri mi faceva intendere, pare
che non abbia difficoltà di accettarla; e quindi mi
risparmio volentieri la pena di annoiare più a lungo
la Camera.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere
il suo avviso sulle proposte degli onorevoli Tocci e
Cencelli.

MACCHI. *(Della Commissione)* In quanto alla pro-
posta dell'onorevole Tocci, la Commissione dichiara
che consente con lui nel riconoscere il principio
delle scuole miste; però nelle sole classi inferiori,
ben inteso...

TOCCI. Per l'appunto.

MACCHI. *(Della Commissione)* Ora, nella legge del
1859, in certo modo, è già provveduto a ciò; impe-
rocchè essa dice che nelle scuole aventi non più di
50 scolari e nei comuni che non abbiano più di 500
abitanti queste scuole miste sono permesse. La
Commissione amerebbe pertanto che l'onorevole
Tocci si accontentasse, invece di proporre un nuovo
articolo di legge, di raccomandare che il Consiglio
circondariale, a seconda delle circostanze, abbia
facoltà di ammettere le scuole miste anche in co-
muni più numerosi.

Per cui se l'onorevole Tocci consente di cambiare
il suo articolo in una raccomandazione, la Commis-
sione l'accetta di buon grado; ma, come articolo di
legge, non potrebbe ammetterlo così su due piedi e
quasi senza avere avuto agio di leggerlo. È troppo
pericoloso sancire formali prescrizioni di legge,
senza aver potuto prima ponderarne tutte le even-
tuali conseguenze.

In quanto all'emendamento dell'onorevole Cen-
celli, bisogna parlarsi chiaro.

Tutte le questioni che si sollevarono negli scorsi
giorni dipendono dalle preoccupazioni finanziarie,
ossia da una questione di denaro. Pur troppo è la
questione di denaro che diede luogo a tanti incon-
venienti ed ha messo noi nella dura necessità di

accettare degli espedienti che ci sono veramente antipatici. Le colonne d'Ercole imperiosamente imposteci dal Ministero furono un incubo per noi, che si convertirono in forche caudine, sotto cui ci fu forza passare. Il desiderio di raggiungere almeno un po' di bene, c'indusse a rinunciare, per ora, al meglio da noi vagheggiato.

Questo ho dovuto dire in risposta alle considerazioni dell'onorevole Cencelli.

Il principio che egli raccomanda è già praticamente seguito per lo stanziamento del milione e mezzo che il Parlamento sancisce al capitolo 29 del bilancio dell'istruzione pubblica. Con questa somma lo Stato concorre già a pagare una parte della spesa a quei comuni poveri che fanno degli edifici scolastici. È evidente che se tutti i comuni corrispondessero al nostro voto, ed ottemperassero solleciti, com'è da credere, alle prescrizioni della legge ora in discussione, è evidente, dico, che ci vorrebbe ben più del milione e mezzo sancito col capitolo 29, del bilancio. Bisognerebbe raddoppiare la cifra; e forse triplicarla.

Ebbene, se l'onorevole Cencelli si sente in grado di ottenere dalla Camera e dal ministro l'aumento di quel capitolo 29, la Commissione sinceramente, e con tutto il cuore, voterà in favore della sua proposta. Io per il primo.

È doloroso pensare che, quando si tratta di altri Ministeri, si passano senza grande difficoltà i milioni a dozzine, a ventine per volta; e quando poi si tratta del povero bilancio dell'istruzione pubblica, si sta a lesinare sulle migliaia di lire.

Questa è tutta la difficoltà che ci si affaccia, riguardo alla proposta dell'onorevole Cencelli. Questa difficoltà non è in potere della Commissione di superare. Può il deputato Cencelli, quando verrà in discussione il bilancio dell'istruzione pubblica, proporre l'aumento di quel capitolo 29; e troverà, ripeto, tutti noi della Commissione pronti a votarlo.

CENCELLI. La mia proposta partiva precisamente dalla osservazione fatta dall'onorevole Macchi. L'ho già accennata nelle poche parole che ho dette alla Camera, che il bilancio dell'istruzione pubblica già aveva un fondo determinato per questo. Avvertivo pure che sino ad oggi gran parte di questi sussidi è stata erogata a vantaggio del personale, anzichè per la costruzione o adattamento delle scuole.

Limitavo la mia proposta a che si concorresse per il terzo, o per il quarto almeno, come si concorre per le strade obbligatorie comunali. Ma proponevo che la quota fosse determinata, nel numero e nella qualità dietro deliberazioni del Consiglio scolastico provinciale, per quei comuni soltanto che

non hanno locali adattati, e debbono farne sorgere dalle fondamenta dei nuovi. Mi sono preoccupato della latitudine del concorso a darsi. Locali nuovi da costruire ve ne saranno di molti; ma non tutti saranno costruiti in un giorno. Abbiamo accordato tre anni di tempo per mettersi in regola, lo Stato quindi non avrà da concorrere che gradatamente.

Poi aggiungevo nel mio emendamento: quando i fondi stabiliti in bilancio al capitolo 29 non bastino, venga il ministro davanti alla Camera a chiederne dei nuovi in bilancio, e la Camera non li rifiuterà, vedendo che si tratta di una spesa indispensabile.

Dunque ci vuole una somma fissa. Non basta dire: si concorrerà; non bisogna lasciare l'adito aperto all'arbitrio. La somma deve essere fissa, e determinata. Così nei bilanci comunali si potrà fare calcolo sull'assegnamento spettante secondo il disposto della legge.

Quanto all'aumento di spesa per l'erario, è evidente che nel bilancio del 1874 non occorreranno maggiori fondi; nel 1875 potrà, se le dimande di nuove costruzioni affluiranno, chiederne di nuovi.

Se la Camera non si è rifiutata di accordare tre milioni per le strade obbligatorie, oh! per Dio, non li negherà certamente per le scuole, per la istruzione pubblica, che è di tanto maggiore importanza di quel che lo siano le strade; poichè le strade, diceva, sono il veicolo della vita economica, le scuole sono il veicolo della vita intellettuale.

In questa condizione di cose, io spero che la Camera non rigetterà il mio emendamento, salvo al ministro di domandare l'aumento, come dicevo poco fa, dei fondi, perchè certamente se non ne ha non li può fornire, e confido che la Camera, quand'egli li chieda, non li rifiuterà certamente. Io sottopongo quindi alla Commissione ed alla Camera l'accettazione del mio emendamento.

PRÉSIDENTE. Dunque l'onorevole Cencelli mantiene la sua proposta?

CENCELLI. La mantengo.

PRÉSIDENTE. L'onorevole Tocci si contenta di una raccomandazione?

TOCCI. Mantengo la mia proposta, e ne dirò brevemente le ragioni.

Io non ho nemmeno svolta la mia proposta, perchè riteneva che la Commissione l'avrebbe accettata. Ora, senza dilungarmi, osservo semplicemente che mi sorprende, come quella Commissione che si fa scrupolo di proporre il benchè minimo aggravio a carico del bilancio dello Stato, non abbia nessun ritegno di aggravare il bilancio dei comuni; od almeno non si mostri sollecita ad accogliere quei tem-

peramenti i quali potessero portare un alleviamento ai medesimi.

Io non vedo alcuna ragione perchè questo articolo debba da me essere convertito in una *raccomandazione*. O sta il principio, o non istà; se non istà, la Commissione e la Camera lo respingano. Se sta, che esso si consacri nella legge, poichè un provveditore degli studi, un ispettore scolastico, il quale poi si converte in un agente fiscale a danno dei comuni, non andrà certo a riscontrare il testo delle discussioni parlamentari nell'applicazione di questa legge per dar ragione ai comuni; nè questi invocar possono le discussioni del Parlamento per temperare il rigore della legge, nè queste discussioni costituiscono un precetto di legge.

Inoltre, siccome io lascio che giudichino delle circostanze di fatto i Consigli scolastici provinciali, non vedo ragione per cui questi Consigli scolastici provinciali non debbano avere nella legge una norma certa e costante per le loro determinazioni, Mantengo quindi la mia proposta.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Comincio dalla proposta dell'onorevole Tocci. Qual è lo stato della legislazione, della giurisprudenza attuale...

TOCCI. Siccome è stato modificato il mio emendamento, prego l'onorevole ministro di averlo presente.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA... rispetto all'argomento di cui si occupa l'emendamento dell'onorevole Tocci? È questo, che cioè, quando in una borgata, quando in una frazione di un comune vi sieno più di 50 fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, vi debba essere una scuola, e questa scuola, in pratica, possa essere mista. L'onorevole Tocci vorrebbe che quando vi è una popolazione scolastica, che non eccede 70...

TOCCI. L'hò ridotta. C'è l'emendamento riformato presso la Presidenza, onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Tocci è così concepito:

« I Consigli scolastici provinciali, avuto riguardo alle strettezze finanziarie dei comuni o borgate rurali, in cui la popolazione scolastica di fatto non eccede il numero di cui una scuola è capace, possono, ecc. »

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Questo è diverso dall'emendamento stampato.

TOCCI. Sì, signore: l'ho modificato.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Allora l'emendamento dell'onorevole Tocci è conforme a ciò che, confrontando l'articolo della legge del 1859 cogli articoli del regolamento, è già in pratica; il che è quanto dire voler egli, quando vi sia una popolazione scolastica di 50, perchè questa è la regola,

e una popolazione effettiva di 500, vi sia una scuola. Egli solamente vorrebbe che in questo caso questa scuola possa essere mista. Mi pare che sia così.

In questi termini io non avrei difficoltà di accettare quest'emendamento, perchè è identico a quello che già esiste, confrontando la legge col regolamento. Oggi, quando vi è una popolazione di 500 ed una popolazione scolastica di 50, vi può essere una scuola mista.

Se questo si crede di esprimere nella presente legge, io non posso averci difficoltà, perchè ciò si trova nella legge del 1859 e nei regolamenti oggi in vigore. Vedrà l'onorevole Tocci, vedrà la Commissione se convenga riprodurre solo qualche parte della legge tuttora vigente nella legge nuova; il che è pericoloso, perchè può far supporre che molte altre cose che sono conservate di essa, solo perchè non ripetute, non lo siano. Val meglio, parmi, in una legge che modifica una legge esistente, non toccare se non le parti che vanno o si crede vadano riformate; le altre è meglio lasciarle tali quali, appunto per evitare che si possa dal fatto del riportare una disposizione in questa legge desumere che molte altre siano state implicitamente revocate.

Quanto all'onorevole Cencelli, io sono dispiacente, ma non potrei accettare il suo emendamento per più ragioni.

Io prego la Camera di prestare attenzione a questi miei argomenti, poichè sarebbe grave cosa l'emendamento dell'onorevole Cencelli.

Anzitutto egli guasterebbe, mi perdoni, con questo emendamento tutta l'architettura degli articoli precedenti. La Commissione ed il Ministero hanno distinto il numero delle scuole necessarie alla popolazione scolastica, e vi propongono di sancire che in cinque anni questo numero di scuole debba essere raggiunto. Dai locali, dagli edifici necessari hanno distinte le scuole. Si propone di aggiungere anche questo desiderio, cioè che ciascun comune abbia di sua proprietà le scuole edificate espressamente per l'uso cui sono destinate; ma non è prescritto per questo il termine di cinque anni. Era questo impossibile. Si è detto soltanto che dopo tre anni cominceranno i comuni a mettere in un salvadanaio, che si chiama Cassa provinciale, una piccola somma annuale; questa somma verrà impiegata ad interesse composto, ed a capo di un certo tempo, quando i comuni saranno in grado con questa somma, e con altre, di edificare le scuole o di andarle di mano in mano edificando, il canone cesserà. Ecco l'economia della legge.

Dunque non bisogna confondere i due obblighi

distinti: l'obbligo di avere scuole anche mediocrementemente collocate, e per quanto è possibile, in locali di proprietà comunali o presi a pigione, le quali devono avervi in cinque anni; e l'obbligo di edificare locali perfetti per le buone scuole, che va combinato colla possibilità di ciascun comune di farlo, e solo gli si agevola la possibilità economica, mediante quel salvadanaio di cui ho parlato. Non potrebbe dunque ammettersi che il Consiglio scolastico possa nei cinque anni obbligare un comune ad edificare le scuole. Mancherebbe quindi il fondamento della sua proposta.

Mi si potrà dire: deve concorrere con i suoi sussidi il Governo per agevolare questa edificazione futura, indeterminata, quanto al tempo. Ma questo lo farà certamente coi sussidi che in uno spazio lungo di tempo può andare annualmente votando il Parlamento. Non può esservi obbligo in una legge al Parlamento; esso farà quello che crederà più conveniente colla sua legge del bilancio. Sarebbe anche un obbligo inutile, poichè *nemo potest sibi legem dicere a qua discedere non potest*. Il potere legislativo non può imporre al potere esecutivo una legge per quello che deve fare annualmente in un periodo d'anni indeterminato.

Per questa parte adunque vi sarebbe anche l'inutilità dell'emendamento.

Ma vi sarebbe pure in fondo l'ingiustizia; perchè egli vorrebbe che lo Stato concorresse in questo periodo di anni non determinato per un terzo nella spesa degli edifici in tutti i comuni indistintamente. Dico che sarebbe ingiusto, perchè lo Stato concorre per mezzo di sussidi all'istruzione elementare così all'edificazione delle case, come all'andamento delle scuole; ma questo è in proporzione non solo dei sussidi che lo Stato può dispensare, ma dei bisogni dei comuni. Io non so perchè un comune ricco, che può edificare da sè le sue scuole, dovrebbe ricevere un terzo di concorso dallo Stato, mentre vi può essere un altro comune poverissimo il quale, anche col terzo, non potrà edificarle. La distribuzione dei sussidi adunque, dovendo essere in ragione dei bisogni dei comuni, non si può ammettere, per principio di giustizia, che la legge dispensi un sussidio eguale a tutti i comuni.

Per tutte queste ragioni adunque io prego la Camera di respingere questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tocci.

TOCCI. L'onorevole ministro ha detto che l'articolo da me proposto in aggiunta a quello della Commissione, è una ripetizione della legge del 13 novembre 1859 e rispettivo regolamento. Mi perdoni

l'onorevole ministro, ma, osservando bene l'uno e l'altro scorderà di leggieri che l'articolo mio è tutt'altro che una ripetizione; e che esso modifica in questa parte la legge e il regolamento in vigore. Pregho la Camera di un momento di attenzione per fargliene rilevare la differenza sostanziale.

Il regolamento annesso alla legge del 13 novembre 1859 stabilisce che in ogni comune che supera 500 abitanti vi debbano essere due scuole, l'una maschile e l'altra femminile. In forza di questa disposizione, un povero comunello di cinque o seicento abitanti, il quale non ha che un bilancio di 1500 od al più di due mila lire o meno (e di questi comuni ne conosciamo molti), in quali angustie sarà messo allorchè gli si domanderà l'esecuzione della legge? Esso dovrà mettere due scuole, vale a dire, dovrà, invece di 600 lire, spenderne 1200. Ora 600 lire di più per un comune di questo genere, rappresentano il quarto di tutte le sue entrate, talvolta più, talvolta meno, ed equivalgono a 200 o 300 milioni pel bilancio dello Stato. Non deve metterci pensiero questo aggravo?

E notate che, mentre la popolazione legale di questo comunello è di 500, 1000, 1500 o più abitanti, la popolazione scolastica dello stesso potrà non che essere inferiore al numero di 70, numero massimo come si crede della capacità di una scuola, potrà, dico, non arrivare talvolta nemmeno alla cifra di 30 o 40 scolari.

E frattanto, secondo la disposizione legislativa di cui ha dato lettura l'onorevole ministro, questo comune infelice, per meno di 70 scolari, spesso anche meno di 30 dell'uno e dell'altro sesso, dovrebbe gravarsi del peso di due scuole.

Ora vorrebbe l'onorevole ministro, il quale non ha proposto nemmeno un mezzo milione sul bilancio dello Stato, vorrebbe opprimere questi piccoli comuni col peso di scuole superflue, che importerebbero, come ho dimostrato testè, sul loro povero bilancio un peso che equivarrebbe a 200 e più milioni che si imponessero sul bilancio dello Stato? A questo inconveniente tende ad ovviare la proposta che ho avuto l'onore di sottomettere alla Camera. Se in vista delle strettezze finanziarie dello Stato, noi non abbiamo potuto richiedere a queste pure un centesimo di più a favore dell'istruzione, non possiamo varcare una certa misura nei sacrifici da imporre ai comuni; e dobbiamo ricordarci che il disavanzo dello Stato, che tanto preoccupa il Parlamento ed il paese, non è estraneo, anzi si collega e dipende in gran parte dal disavanzo nei bilanci comunali. Se la mia proposta tende ad alleviare gli oneri imposti ai comuni, come d'altra parte ho

dimostrato, non nuoce punto al buon andamento dell'istruzione.

E perciò, se non vedo nessuna ragione in principio per combattere la mia proposta, se si è lasciato anche al giudizio e nelle facoltà dei Consigli scolastici provinciali di giudicare, così sulle condizioni finanziarie dei comuni, come anche sul buon andamento delle scuole, e diesaminare se il numero degli scolari ecceda per avventura quella capacità massima di cui è suscettibile una scuola, e che non si potrebbe sorpassare senza nuocere al buon andamento della stessa, io non vedo il motivo perchè l'onorevole ministro debba respingere la mia proposta.

Io me ne appello alla Camera, la quale non credo che vorrà aggravare maggiormente la mano sopra gli stremati bilanci comunali più di quello che una inesorabile stretta necessità possa per avventura esigere.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io aveva dichiarato all'onorevole Tocci che non mi opponeva al suo emendamento per la sua sostanza, ma che lo credeva superfluo.

Se egli reputa che come dichiarativo della disposizione della legge del 1859 si debba trasportare in questa il suo emendamento, io non posso aver difficoltà, perchè sono nell'ordine delle sue idee.

Però vorrei che vi fosse la stessa dichiarazione che è nella disposizione di legge del 1859, cioè che fosse riferibile questa scuola mista soltanto alla scuola inferiore elementare.

Dicendosi scuola *inferiore*, non posso opporre difficoltà, perchè non muta in alcun modo il concetto dell'articolo.

MACCHI. (*Della Commissione*) Anche la Commissione lo ha dichiarato fin dal primo momento, che consente pienamente nel principio raccomandato dall'onorevole Tocci, delle scuole miste per l'insegnamento inferiore.

Quindi, dacchè il ministro, dopo le spiegazioni date ed avute, aderisce a che si iscriva nella legge, la Commissione non ha nulla in contrario. Soltanto dichiaro, poichè non ho sotto gli occhi la nuova redazione della proposta Tocci, che nella redazione antica si parlava di affidare ad un maestro la scuola mista, nel caso che non ci fosse la maestra. Ma, a questo riguardo, io avrei delle obiezioni a fare. È la donna che deve essere la custode, l'educatrice, l'angelo tutelare dell'infanzia...

PRESIDENTE Parla di scuole, non di maestre. La proposta suona in questo modo:

« I Consigli scolastici provinciali, avuto riguardo alle strettezze finanziarie dei comuni o borgate rurali in cui la popolazione scolastica di fatto non

ecceda il numero di cui una scuola è capace, possono dispensare i comuni stessi dall'obbligo delle due scuole, maschile e femminile, per servirsi d'una sola scuola inferiore diretta da una maestra nella istruzione dei fanciulli di ambo i sessi. »

MACCHI. (*Della Commissione*) Allora siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Cencelli, insiste?

CENCELLI. Debbo rispondere poche parole all'onorevole ministro su due cose che egli ha dette e che meritano di essere rilevate.

La prima è che l'onorevole Scialoja, rispondendo a me, ha esposto alla Camera un principio che oggi sorge nuovo in mezzo a questa legge.

Egli dice che in capo a cinque anni non c'è obbligo che siano costrutte le scuole che mancano, perchè è detto che si costruiscano mano mano che si potrà coi fondi ritratti dai 25 centesimi che verranno a colare nelle casse e si riterranno a favore dei comuni con l'interesse composto, ecc.

Questo è un concetto, come la Camera vede, nuovo che non è espresso nella legge, e sta in opposizione diretta, me lo perdoni l'egregio ministro Scialoja, coll'articolo 30 in cui si dice che a capo di cinque anni, quante volte queste scuole non siano aperte di fatto, si dovranno aprire a carico della rappresentanza provinciale; e, non facendolo quella, si farà dal Governo rivalendosi sulla Cassa provinciale. Dunque, se non erro, quanto si asseriva dal ministro sta in opposizione con la legge attuale e stabilirebbe un principio diametralmente opposto.

La seconda cosa a cui devo rispondere è l'altro concetto che ha esposto, che cioè colla proposta mia si verrebbe dalla Camera ad imporre un onere indeterminato sul bilancio.

Io mi permetto di far osservare che non è realmente quello che l'onorevole Scialoja asserisce, poichè è un onere indeterminato in quanto all'insieme della spesa che occorrerà per quest'anno, ma è un onere determinato in sè stesso perchè, se il Parlamento, invece di un milione e mezzo, quanto ora è in bilancio (come ha fatto per le strade obbligatorie), ne determinerà due o tre, sarà l'onere del concorso nella costruzione delle scuole indeterminato, ma determinata quella cifra che il Parlamento avrà stanziata.

Mi sembra adunque che sotto i due rapporti coi quali l'onorevole ministro ha creduto di combattere la mia proposta, io abbia risposto ampiamente.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 29:

« L'obbligo di cui all'articolo precedente (per quanto concerne la istruzione elementare di grado

inferiore) si applica indistintamente in tutti i comuni del regno.

« Se i comuni non hanno scuole sufficienti o non possono immediatamente compierne il numero, ne esporranno le ragioni al Consiglio scolastico circondariale, il quale potrà concedere una dilazione che avrà per effetto di sospendere per egual tempo l'applicazione dell'articolo precedente, senza per questo esonerare il comune dal canone di cui all'articolo 24.

« Nel termine di tre anni tutti i comuni del regno dovranno avere aperte le scuole necessarie, ed in capo a detto termine l'obbligo di frequentare la scuola non andrà più soggetto a sospensione alcuna. »

A quest'articolo sono proposte due aggiunte; una è dell'onorevole Cencelli, che leggo:

« A quei comuni ai quali il Consiglio scolastico provinciale, per difetto assoluto di locali adatti, imporrà la costruzione dalle fondamenta di nuovi, il Governo accorderà il sussidio del terzo della spesa di prima costruzione, valendosi del fondo dei sussidi iscritto in bilancio al capitolo 29; chiedendone in seguito alla Camera l'aumento, ove le esigenze lo rendano indispensabile. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo ai voti quest'aggiunta pel caso che l'articolo 29 sia approvato.

(È respinta.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Tocci, accettata dalla Commissione e dal Ministero :

« I Consigli scolastici provinciali, avuto riguardo alle strettezze finanziarie dei comuni e borgate rurali, nei quali la popolazione di fatto non ecceda il numero di cui una scuola è capace, possono dispensare i comuni stessi dall'obbligo delle due scuole, maschile e femminile, per servirsi di una sola scuola inferiore diretta da una maestra per l'istruzione dei fanciulli d'ambo i sessi. »

Pongo ai voti questa proposta.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'articolo 29 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 30. I Consigli scolastici di circondario comunicheranno al Consiglio scolastico provinciale e questo alla deputazione provinciale l'elenco dei comuni ai quali avranno concesso la dilazione (articolo 19), indicando il numero delle scuole che è necessario di aprire.

« La deputazione iscriverà nei bilanci comunali la spesa relativa secondo il disposto dalle leggi vi-

genti, e curerà anch'essa in tutti i modi dalle leggi consentite l'apertura delle nuove scuole.

« Trascorsa la dilazione accordata dal Consiglio di circondario senza che le scuole siano state aperte, queste dovranno essere istituite a spese della rappresentanza provinciale, salvo il diritto di rimborso verso il comune, o in difetto di essa, dal Governo, il quale dovrà farsi rimborsare dalla provincia colla rivalsa sul comune. »

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Cencelli. CENCELLI. Rinunzio alla parola.

PRESIDENTE. Ritira la sua aggiunta?

CENCELLI. No, mantengo l'aggiunta, ma non intendo parlare.

MASSA. Mi limito a domandare un chiarimento alla Commissione sull'alinea terzo dell'articolo 30, dove è scritto che:

« Trascorsa la dilazione accordata dal Consiglio di circondario senza che le scuole siano state aperte, queste dovranno essere istituite a spese della rappresentanza provinciale, salvo il diritto di rimborso verso il comune, o in difetto di essa, dal Governo, il quale dovrà farsi rimborsare dalla provincia colla rivalsa sul comune. »

Io ammetto che, volendo assicurare l'esatta esecuzione della legge, ove un comune non compia l'obbligo che gli si impone, debba in qualche modo esservi astretto. L'articolo 30 non fa che applicare un principio generale sancito nella legge comunale. Quando i comuni si rifiutano a fare le spese obbligatorie, la deputazione provinciale le iscrive d'ufficio. Fin qui nulla vi ha a ridire sull'articolo 30; ma, se la deputazione provinciale, per le misere condizioni del comune, per quante diligenze faccia non trovasse modo d'iscrivere nel bilancio di un comune la somma occorrente per aprire la scuola che manca nel comune, quali ne saranno le conseguenze? A me pare che in allora tocchi al Governo di accordare sussidi al comune per aiutarlo a compiere le sue obbligazioni; in allora si fa evidente la ragione di concedere dei sussidi, ed è in questi casi che essi torneranno proficui, dappoichè i sussidi devono concedersi al comune che si trovi per sè solo impotente a dare l'istruzione elementare; ma non posso ammettere così quale è scritta la disposizione per cui, quando il comune non può adempiere alla sua obbligazione, la spesa debba farsi a carico della rappresentanza provinciale.

Io non so se l'onorevole ministro della pubblica istruzione pensi che i bilanci provinciali siano un Eldorado e si trovino in condizioni diverse dal bilan-

cio dello Stato. I bilanci provinciali si fanno con gravissimi sacrifici dei contribuenti e per spese la massima parte imposte dalla legge alle provincie per servizi pubblici, che non tutti per verità rientrano in quelle che dovrebbero essere le competenze delle provincie. Ora è pur palese che le somme portate nei bilanci provinciali non si possono distogliere ad altri usi senza arrecare una grave perturbazione nell'amministrazione provinciale.

D'altro canto, e questo è il chiarimento che desidero dalla Commissione, si dice che le scuole saranno istituite a spese della rappresentanza provinciale: ma chi ordinerà la spesa, in quali modi e in che tempo si farà? Quali saranno le norme per rivalersi sui comuni della spesa per essi anticipata?

Tutte queste sono altrettante interrogazioni, ciascuna delle quali accenna ad altrettante difficoltà che, non chiarite, possono rendere inefficace la disposizione che si vuole introdurre in questa legge.

Io mi attendo quindi dalla compiacenza della Commissione, o dall'onorevole ministro, quei chiarimenti che possano tranquillarmi, che non si turberanno le amministrazioni provinciali, e che le rappresentanze loro non rimarranno estranee a quelle deliberazioni che riguardano la spesa che si vuole far anticipare dai bilanci provinciali in favore dei comuni.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non v'è dubbio che in quest'articolo si propone qualche cosa più che non sia nelle disposizioni generali della legge comunale e provinciale. Questo qualche cosa consiste in ciò che, quando il Consiglio circondariale giudica che il comune, a cui furono accordate dilazioni nel corso dei cinque anni (perchè non si tratta qui del caso che il quinquennio venga oltrepassato), sia in grado, giunto un tal termine, di soddisfare all'obbligo di aprire le scuole, implicitamente ammette che, se esso non può di presente, possa per altro in capo ad un tempo più breve dei cinque anni.

Adunque siamo nell'ipotesi di quei comuni che, a giudizio dei Consigli, hanno la possibilità, non dico la facilità, di soddisfare all'onere imposto loro dalla legge.

Innanzi tutto è da riflettere che quando vi è un certo numero di comuni i quali ritardano l'attuazione dell'obbligo loro imposto dalla legge, non saranno nè la provincia, nè il Governo in condizione di esaminare se veramente questi comuni sieno dalle strettezze loro impediti, anche a capo d'un certo numero d'anni, di fare quello che presentemente non possono; e quindi e l'una e l'altro, nei termini concessi loro dalla legge, verranno in aiuto, con sussidi, a questi comuni, non avendo lo Stato, e non potendo

avere la provincia più interesse pei comuni più ricchi che possono far da loro, piuttosto che pei più poveri, che non potrebbero, o potrebbero malamente attendere all'obbligo loro.

È da supporre adunque che alla possibilità nel comune di soddisfare all'obbligo, creduta dal Consiglio, si congiunga anche il sussidio della provincia e del Governo per metterlo in una maggiore facilità di compiere l'obbligo suo. Ora, se ciò non ostante, un comune, giunto il termine, non adempie all'obbligo suo, la legge provvede che vi sia chi a quest'obbligo adempia, rivalendosi la provincia sul bilancio comunale della somma che dovrebbe anticipare. Ed ecco la differenza che passa tra l'ordine regolare dell'iscrizione in bilancio e quello che si prescrive nell'articolo 30. La provincia anticipa la spesa, che trattandosi di comuni poveri, non deve essere poi una spesa grandissima, e se ne rivale poi sul bilancio dei comuni medesimi. La disposizione chiara dell'articolo è questa.

Ma questa è una novità, si dice. Novità sì, ma giustificata dall'indole della spesa, dallo scopo che si vuol raggiungere. È un'anticipazione di fatto che la provincia fa coll'iscrizione in bilancio per rivalersi della spesa. È vero che l'espressione non è molto esatta; invece di dire: a spese della rappresentanza provinciale, dovrebbe dirsi: della provincia, ed io aderisco a che si faccia questo emendamento, col quale l'articolo diventa più semplice ed intelligibile. Quando poi la provincia stessa mancasse di quei mezzi straordinari che possono occorrere momentaneamente per anticipare la spesa, o per togliere in affitto una casa, o per farne una nuova, il che succederà di rado, sarà un'eccezione, perchè la provincia non andrà ad edificare la casa, ma cercherà di affittarla.

Quando mancasse alla provincia nel suo bilancio questa risorsa straordinaria, allora l'anticipa il Governo, il quale se ne rivarrà sulla provincia, che avrà il tempo così d'iscriverla nel suo bilancio, e di rimborsarsene poi rivalendosi colla iscrizione nel bilancio comunale.

Dunque vi è il germe nella legislazione presente dell'obbligo della provincia d'iscrivere nel bilancio comunale la spesa che il comune dovrebbe fare obbligatoriamente. La sola differenza è questa, che con la legge presente questa spesa specialissima sarebbe anticipata anche dalla provincia; e, se la provincia manca di mezzi, sarebbe anticipata dal Governo, e la provincia iscriverebbe sempre la somma nel bilancio comunale, per poi rivalersi.

Con questa spiegazione mi sembra chiarito ogni dubbio.

MASSA. Poichè l'onorevole ministro è d'accordo con me, che questo articolo debba essere chiarito, io proporrei che si dicesse:

« Queste scuole dovranno essere istituite a cura della deputazione provinciale ed a spese del bilancio provinciale. »

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Precisamente; è più esatto così: « a cura della rappresentanza provinciale ed a spese del bilancio provinciale. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 30 così emendato:

« I Consigli scolastici di circondario comunicheranno al Consiglio scolastico provinciale e questo alla deputazione provinciale l'elenco dei comuni ai quali avranno concesso la dilazione (articolo 19), indicando il numero delle scuole che è necessario di aprire. »

« La deputazione iscriverà nei bilanci comunali la spesa relativa secondo il disposto dalle leggi vigenti, e curerà anch'essa in tutti i modi dalle leggi consentiti l'apertura delle nuove scuole. »

« Trascorsa la dilazione accordata dal Consiglio di circondario senza che le scuole siano state aperte, queste dovranno essere istituite a cura della rappresentanza provinciale ed a spese della provincia, salvo il diritto di rimborso verso il comune, o in difetto di essa, dal Governo, il quale dovrà farsi rimborsare dalla provincia colla rivalsa sul comune. »

L'onorevole Cencelli ha proposto a quest'articolo un emendamento.

CENCELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 30 testè letto. (È approvato.)

« Art. 31. La frequentazione del corso elementare superiore diverrà obbligatoria per gli abitanti di un comune, quando il municipio ne faccia domanda al Consiglio scolastico circondariale, dimostrando di aver già da un anno, per lo meno, soddisfatto all'obbligo delle scuole inferiori, e di avere scuole di grado superiore sufficienti ai bisogni della popolazione. »

(È approvato.)

« Art. 32. Le contravvenzioni all'articolo 18 saranno punite con l'ammenda non minore di 2, nè maggiore di 10 lire, applicata nei modi in uso per le altre ammende municipali. »

« Dal montare delle ammende e delle somme pagate invece di esse per effetto di conciliazione (articolo 148 della legge comunale e provinciale), sarà prelevato il 50 per cento, che a titolo di diritti di segreteria per le procedure relative all'applicazione della presente legge, andrà a beneficio del segretario comunale. L'altra metà sarà destinata a fornire gra-

tuitamente di libri ed oggetti scolastici i fanciulli poveri nelle scuole comunali. »

ZANGLINI. L'onorevole Cantoni, avendomi fatto l'onore di associarsi alla mia proposta, avrei desiderato che egli la svolgesse dinanzi alla Camera e che mi prestasse così anche l'appoggio della sua parola tanto autorevole, specialmente in questioni di amministrazione e di istruzione pubblica. Ma l'onorevole Cantoni ha dovuto assentarsi, per cui sono stato costretto di prendere la parola: ed ora mi raccomando all'indulgenza dei miei colleghi, attesa che dovrò parlare di cose che non sono di mia competenza.

L'articolo che discutiamo si divide in due parti: nella prima è stabilito quali ammende colpiranno i contravventori alla legge; nella seconda è prescritto quale uso si dovrà fare delle somme che si raccoglieranno per mezzo delle ammende medesime.

Io credo che si possano introdurre utili modificazioni tanto nell'una che nell'altra parte.

Le ammende, ristrette nei limiti fissati in quest'articolo, vale a dire dalle lire due alle dieci, a prima vista non sembrerebbero eccessive; ma però, quando si consideri a quale classe della popolazione queste ammende dovranno essere inflitte, sorgono seri dubbi che, per quanto piccole esse siano, si possano applicare e riscuotere.

E diffatti egli è certo che la maggior parte delle contravvenzioni succederanno nella classe più povera, più ignorante ed anche pur troppo più numerosa della popolazione; poichè è per questa classe, si può dire, che, se non esclusivamente, principalmente la presente legge è fatta. Ciò è stato dimostrato ampiamente nel corso di questa lunga discussione, e quindi credo inutile addurne qui altre prove.

I contravventori alla legge saranno dunque principalmente lavoratori a giornata, braccianti, operai, insomma saranno della classe dei proletari. Ma i proletari (che così chiamansi perchè non hanno altra abbondanza che di prole; ed è questa la definizione che ce ne dà l'onorevole Minghetti nel suo celebre libro *sull'economia pubblica e le sue attinenze colla morale e col diritto*), i proletari, dico, vivono a giornata, non hanno mezzi di fare risparmi, e, generalmente, non hanno un soldo.

Come faranno essi dunque a pagare queste multe? E se non le possono pagare, che cosa succederà loro?

Nel primo alinea dell'articolo è detto, che l'ammenda sarà applicata nei modi in uso per le altre ammende municipali, vale a dire, se non isbaglio, che, constatata la contravvenzione, si chiamerà il

contravventore innanzi al sindaco, il quale gli farà conoscere in quale pena è incorso, e tenterà la via della conciliazione, ossia lo inviterà a fare la oblazione di una piccola somma per l'interesse generale. Ma se il contravventore non può, o non vuole pagare nè l'ammenda, nè la oblazione, allora bisognerà farlo citare davanti al pretore, il quale lo condannerà nuovamente all'ammenda, e se non la paga, lo condannerà agli arresti per un tempo che si calcola, se non erro, in ragione di un giorno per ogni due lire, estensibile a cinque giorni.

Ora mi pare che il condannare agli arresti un padre di famiglia, ancorchè sia per pochi giorni, perchè non manda i suoi figliuoli alla scuola, sia cosa assai grave. Viene subito al pensiero questa domanda: ma come farà la famiglia nell'assenza del padre? Chi darà il vitto ai figliuoli? Questo è un pensiero che deve preoccuparci assai.

La pena degli arresti applicata ai padri di famiglia per le colpe che consideriamo, è cosa che si deve cercare di evitare ad ogni costo. E poi, signori, pensiamo un po' al gran numero di casi di arresto che succederanno, cioè alla quantità delle volte che si dovrà irrogare questa pena.

Nei primi anni dopo la promulgazione della legge, essa sarà difficilmente compresa dalla gran massa delle popolazioni; e se le difficoltà sono grandi per preparare tutti i materiali occorrenti alla sua applicazione, io credo che saranno anche maggiori per farla intendere alla classe più bassa del popolo ed introdurla nelle sue abitudini.

Temo quindi che se approviamo questo articolo 32, quale è proposto nel progetto di legge, ci metteremo in una condizione di cose assai grave.

Queste osservazioni, le quali mi sembrano meritare tutta l'attenzione della Camera, conducono alla seguente alternativa: o di togliere quest'articolo dalla legge, e rinunciare alle ammende, ovvero d'introdurre nella legge una disposizione la quale faciliti l'applicazione delle sanzioni penali che essa prescrive, ed eviti, per quanto è possibile, gl'inconvenienti che ho accennati.

Il togliere quest'articolo sarebbe come sopprimere le pene dirette, vale a dire le pene che hanno un effetto immediato, e che feriscono i veri colpevoli, i genitori; imperocchè tutte le altre disposizioni punitive della legge colpiscono i figli giunti ad età adulta, i quali in tal modo sono puniti per una colpa, che generalmente non è loro.

Credo dunque preferibile l'attenersi all'altro partito, ossia l'introdurre nella legge una disposizione la quale faciliti l'applicazione delle pene; ed è precisamente a tale scopo che ho l'onore di pro-

porre la seguente aggiunta al primo alinea di questo articolo:

« Quando sia constatato che il contravventore è privo di mezzi pecuniari, alle ammende di cui sopra, potranno essere sostituite prestazioni d'opera gratuite a profitto del comune, variabili da 4 a 20 ore di lavoro da scontarsi in un numero di giorni da 1 a 10. »

Non si creda che per sottrarre al carcere od agli arresti il contravventore povero io veglia condannarlo ad una specie di lavori forzati. Questa certamente non è la mia intenzione. Io intendo con questa disposizione di legge di lasciare prima di tutto, interamente libero il contravventore di scegliere fra la multa o la prestazione di opera. Con questa disposizione io intendo inoltre che la legge dia facoltà al proletario di soddisfare il debito che, pel fatto della contravvenzione, egli ha contratto verso la società, verso la giustizia, coll'unico valore che ha disponibile, vale a dire l'opera sua, il lavoro delle sue braccia. Con questa proposta intendo infine che, onde facilitare la conciliazione dinanzi al sindaco, la legge sancisca un modo di transazione il quale è praticato spesse volte nella vita ordinaria. E diffatti non succede frequentemente che un povero operaio, debitore di una piccola somma, chiede, per favore, al creditore, che gli conceda di soddisfare il suo debito mediante una prestazione d'opera di un valore corrispondente alla somma che esso deve?

È una simile concessione che io vorrei fosse sancita dalla legge.

Poi osserverete, signori, che con questa mia proposta io ottengo una diminuzione notevole di pena a favore del povero, poichè i limiti, che io pongo della prestazione d'opera, sono da quattro a venti ore; e quattro ore rappresentano un valore inferiore assai a due lire; e così pure 20 ore ne rappresentano uno inferiore a lire 10. Ho conservato fra i due limiti, massimo e minimo, la stessa proporzione stabilita per le ammende, ma ho diminuita l'entità della pena. E ciò mi sembra giusto, poichè verso la classe più povera del popolo si deve, nel caso che consideriamo, usare tutta l'indulgenza possibile.

Per analoghi motivi lascio facoltà al contravventore di fare la prestazione d'opera in un tempo relativamente lungo, vale a dire in un periodo da uno a dieci giorni. In tal modo egli potrà scontare la sua lieve pena nelle ore che vuole, quando avrà compiuta l'opera sua ordinaria, colla quale egli provvede ai mezzi di mantenere la famiglia, o, meglio ancora, nei giorni festivi.

E qui debbo dire che ritengo sarebbe utile portare il numero massimo dei giorni da dieci a quindici, affinchè vi fossero sempre compresi due giorni di festa, e così venisse facilitata la prestazione d'opera quando fosse di un numero di ore vicino al limite massimo fissato a 20 ore.

Tutte queste facilitazioni concesse al contravventore povero, secondo me, riducono la pena a così poca cosa, che equivalgono quasi ad una esenzione di pena.

In ogni modo poi, mi sembra certo che esse varranno ad agevolare la conciliazione col sindaco, ad evitare i ricorsi al pretore, ed infine a ridurre al minor numero possibile i casi nei quali si dovrà applicare la pena degli arresti.

Credo dover insistere ancora sul fatto che le prestazioni d'opera, regolate come lo propongo, permettono al proletario di scontare la pena senza interrompere il suo lavoro ordinario, col quale provvede al mantenimento della sua famiglia.

Questo mi sembra essere il punto capitale.

Quando saremo sicuri che la legge provvede perchè il proletario possa sottostare alla penalità senza che sia interrotto il suo lavoro, mi pare che ci sentiremo come alleviati di un gran peso, poichè la preoccupazione principale nostra deve essere che nel procedere contro il contravventore povero non si giunga fino agli arresti, e non si privi la famiglia dell'unico suo sostegno.

In quanto all'applicazione della mia proposta ritengo che non si incontreranno difficoltà, poichè infatti i comuni hanno sempre lavori da fare, specialmente per riattamenti di strade, per costruzioni di strade nuove, e in quei lavori le prestazioni d'opera, di cui parlo, potranno essere impiegate molto utilmente.

Oltre di ciò, il principio delle prestazioni d'opere obbligatorie, è già stato ammesso nella nostra legislazione e si trova applicato nella legge sulle strade comunali obbligatorie.

Questa legge, la quale fu promulgata or sono tre anni, è, fino dall'anno scorso, applicata d'ufficio col l'intervento delle autorità provinciali, in tutti i comuni del regno, che nei tre anni scorsi non seppero o non ebbero mezzo di iniziarne l'esecuzione. Per tal modo possiamo essere sicuri che da qui a pochi anni la legge delle strade obbligatorie sarà in piena esecuzione, e sarà diventata familiare in tutti i comuni del regno. La qual cosa servirà certamente a facilitare l'applicazione della mia proposta, poichè essa non è altro che una nuova applicazione dello stesso principio.

Riassumendomi, dirò che ho l'intima convinzione

che l'aggiunta, che ho l'onore di proporre al primo alinea, avrà per effetto di facilitare moltissimo le conciliazioni innanzi al sindaco; di dar modo al proletario, caduto in contravvenzione, di sottostare alla penalità senza interrompere minimamente il lavoro, e che per conseguenza essa ridurrà al minimo il numero dei casi in cui si dovrà agire con tutto il rigore della legge.

Per ciò confido che la Commissione e l'onorevole ministro vorranno accettare la mia proposta.

Ora debbo parlare della seconda parte dell'articolo, dove è detto che il 50 per cento dell'ammon-tare delle ammende andrà a favore dei segretari comunali.

Mi perdoni l'onorevole ministro, ma debbo dichiarare francamente, che non mi pare che questa disposizione sia informata a sani principii di legislazione. In forza di essa i segretari comunali si troveranno in una posizione difficilissima, poichè lo adempimento del loro dovere sarà in continua lotta col loro interesse personale. Mi sembra poterlo dimostrare con poche parole.

Questa legge ha per iscopo di beneficiare il popolo, e deve conservare il carattere benefico non solo nelle sue disposizioni, ma anche nei mezzi che si adoperano per applicarla; e così si dovrà prescrivere in modo assoluto agli agenti che avranno parte alla esecuzione di questa legge, di adoperare i mezzi conciliativi, la persuasione, per indurre i padri di famiglia a mandare i loro fanciulli a scuola.

Guai, se si adoperassero mezzi violenti e vessatorii, e se questa legge fosse presa in odio dal popolo. Certamente si aumenterebbero immensamente le difficoltà dell'applicazione; e sarebbe compromesso lo scopo che ci proponiamo.

Dunque questa prescrizione di adoperare i mezzi conciliativi deve essere assoluta; deve essere imposta agli agenti governativi e comunali come un dovere imprescindibile.

Fra i detti agenti uno dei principali è il segretario comunale. Sappiamo tutti l'importanza che ha il segretario comunale, specialmente nei comuni rurali. Egli è molte volte l'unica persona del comune che abbia istruzione e qualche coltura. Egli ne sa più del parroco, più dello stesso sindaco e di tutti i suoi amministrati; egli è l'anima, è l'arbitro delle cose comunali.

L'influenza del segretario comunale in molti comuni è dunque grandissima. Bisogna procurare di utilizzarla per l'attuazione della legge; ma bisogna utilizzarla nel senso che ho indicato un momento fa, vale a dire facendogli ben conoscere che esso deve impiegare anzitutto modi conciliativi e che il suo

primo dovere si è il fare tutto il possibile onde prevenire le contravvenzioni a questa legge. Ma invece la disposizione che stiamo esaminando, se viene adottata, egli avrà interesse a che le contravvenzioni succedano frequenti, perchè intascherà la metà dell'ammontare delle multe.

Mi pare evidentemente che l'effetto di questa disposizione sarebbe di eccitare i segretari comunali a far sì che aumenti il numero delle contravvenzioni; e sarebbe quindi in opposizione a ciò che si deve desiderare.

È dunque necessario modificare il secondo alinea di questo articolo.

Io proporrei che tutto l'ammontare delle multe, che voglio sperare sarà piccolo, vada a beneficio dei fanciulli poveri, nel modo che è detto nel progetto ministeriale per una metà sola.

Debbo aggiungere che, siccome i segretari comunali avranno un aumento di occupazione e di fatica per l'esecuzione di questa legge, mi sembrerebbe giusto che fosse loro concessa una gratificazione annua la quale servisse anche a stimolarne lo zelo. Tale gratificazione dovrebbe essere indipendente affatto dal prodotto delle multe; e si potrebbe stabilirla in proporzione del numero dei fanciulli che intervengono alle scuole comunali inferiori, ed a seconda di una quota che verrebbe fissata ogni anno e per ogni comune dai Consigli scolastici. Una proposta in tal senso è stata presentata dall'onorevole Cantoni e da me, e trovasi fra gli emendamenti stampati in aggiunta all'articolo 34.

Bisogna naturalmente che quella quota varii secondo i comuni, poichè il numero dei fanciulli in ciascun comune varia.

Spero che l'onorevole Giunta e l'onorevole Ministero vorranno fare buon viso a queste proposte.

PRESIDENTE. L'onorevole Zanolini fa due proposte. Prima di tutto fa a quest'articolo un'aggiunta, per effetto della quale vorrebbe che l'ammenda possa essere pagata dai contravventori secondo certe cautele.

L'altra è una modificazione dell'ultimo comma dell'articolo medesimo, con cui si dispone che la metà dell'ammenda, anzichè andare a beneficio dei segretari comunali, sia convertita a vantaggio dei fanciulli poveri.

Ora viene la proposta dell'onorevole Castiglia, che è la seguente:

« Quindici anni dopo postasi in esecuzione la presente legge, per tutti gli Italiani che giungono allora agli anni ventuno, e così di prosieguo, non vi saranno più validi nell'interesse loro se non atti o olografi o da loro sottoscritti.

« Dovranno essere olografie le adozioni, le donazioni, i testamenti, le dichiarazioni, i mandati.

« Dovranno essere sottoscritti dalle parti tutti i contratti e gli atti giudiziali.

« Conseguentemente da allora rimarranno aboliti gli articoli del Codice civile, relativi agli atti pubblici, alle prove testimoniali e alle presunzioni, e limitato alla sola autenticazione degli atti, e delle firme il notariato. »

L'onorevole Castiglia ha facoltà di parlare.

CASTIGLIA. Io vorrei risparmiare alla Camera la pazienza di sentirmi, ed a me il non gran piacere di parlare. Farò un'osservazione preliminare sulla proposta dell'onorevole Zanolini.

Dicesi questa essere legge di civiltà e riesce all'immoralità; dicesi essere legge di civiltà e riesce a barbarie.

L'immoralità è chiara. Al padre che non manda il figlio a scuola il legislatore infligge un'ammenda. Se si tratta di un miserabile, come osservava molto assennatamente l'onorevole Casalini, che non può pagarla, l'ammenda per legge si deve convertire in carcere. Ora dite: non è immorale questa legge? Perchè il padre non manda il figlio a scuola cinque, sei volte; ebbene, dice la legge, si carceri il padre. Ma non significa ciò manifestamente la fame della sua famiglia? E questo è il cuore dei nostri legislatori, e questa è la legge che dicesi di civiltà, e che finisce alla pessima delle immoralità. Nè ciò vi faccia meraviglia. Alla Corte di cassazione, tre anni fa, si mandò per esaminarlo il Codice della giustizia punitiva. Codice della giustizia punitiva si chiama in Toscana, ben sapete, il Codice delle contravvenzioni. Nella nuova compilazione del Codice penale si ritenne piuttosto questo titolo che l'altro, come nel 1862 si adottò il titolo di Corte di cassazione, rifiutandosi quello di Corte suprema di giustizia, trovato dalla sapienza napoletana. Il meglio tra noi viene spesso gettato via per appigliarsi al peggio.

Ebbene, in questo Codice della giustizia punitiva per ogni piccola cosa s'interdiva dall'ufficio, dalla professione. Per quattro o cinque volte mi tacqui, poi questa interdizione così prodigata cominciò a farmi un brusco senso. Chiesi allora la parola e feci riflettere ai miei colleghi che, quando s'interdiva un avvocato o un medico per tre mesi dall'esercitare la sua professione, si puniva il reo, ma insieme si puniva la famiglia, la quale dalla mancanza dei lucri abituali del suo capo poteva soffrirne gravissimo danno. Proposi allora che non si largheggiasse tanto con queste interdizioni, e la Corte nella sua sapienza trovò giusta l'osservazione e ne fece una speciale rimostranza al Ministero, di-

cendo che l'eccedere nelle interdizioni portava a conseguenze economiche, che socialmente potevano riuscire assai dannose.

Ora se l'onorevole ministro, tanto istruito nella giurisprudenza delle cose nostre, avesse riguardato quell'avviso della Corte di cassazione, avrebbe detto: se l'interdire i medici per tre mesi e gli avvocati, portava conseguenze tristi, pei proletari e pei miserabili può bene andar peggio. Il carcere inabilita più che non la interdizione stessa. Andiamo dunque piano.

Io ho veduto (e chi non ne ha viste?) di queste schiere di miserabili, e ve ne sono tante nel Mezzogiorno e anche in altre parti d'Italia, pallidi per la fame, scarni, smunti, senza vesti, senza scarpe. E il ministro, se questi non mandano i loro figli a scuole, impone loro 2, 3, 8 lire di ammenda. E quale sarà la conseguenza? Essi non la potranno pagare. E allora la carcere.

Tristissimo ricordo per un padre; ferita che difficilmente si risana. Egli si rivolterà, e non contro i figli, perchè i figli si amano troppo, ma contro i legislatori che furono così spietati, non solo contro lui, ma contro la di lui famiglia.

Voi insegnate a leggere ed a scrivere ai miserabili per imitazione germanica. Ma ricordatevi che quel paese è civile, sì, ma il socialismo vi domina. Voi gli aprite le porte in Italia. Grazie. L'*Internazionale* vi farà una statua d'oro.

Dissi che questa legge di civiltà riesce a barbarie; sì, perchè giusta la proposta dell'onorevole Casalini, ci rimena alle leggi più crude dell'antica Roma. Nè io voglio certo accusare l'onorevole ministro, e ne fo una volta per sempre amplissima dichiarazione. Potrete fallire nella vostra logica; ma il cuore vostro parla sempre giusto e spero che parlerà anche in questo caso. Dunque l'onorevole ministro imporrebbe al padre il carcere. L'onorevole Zanolini dice: ma qui andiamo un po' troppo avanti, ma che facciamo? Ed allora per temperamento ricorre alle leggi primitive di Roma, alla legge de' *Nexi*, alla legge per la quale quando i detentori de' campi, non potendo pagare il padrone, potevano pigliarli e farli lavorare per loro.

Allora erano i padroni. Ora sarebbe il sindaco. Il sindaco, giusta la proposta dell'onorevole Casalini, chiappa il miserabile, che non manda il figlio a scuola, e gli dice: tu hai mancato; abbi per pena il dover lavorare pel comune. Ma, signore, questa è l'ora della mia minestra, è l'ora che io devo ritornare nella mia famiglia. Famiglia o non famiglia, tu devi scontar la pena, e lavorare a pro del pubblico. Ma perchè? Perchè non hai mandato a scuola

il tuo figlio. E il miserabile, dopo avere lavorato per i suoi tutto il giorno, non può la sera ritornare fra loro; non può la domenica stare con essi. Ed è così, che volendo fare civiltà, voi fate, lasciate che lo dica, voi fate barbarie.

Ora vengo al mio emendamento.

Voi avete prescritta l'istruzione obbligatoria in modo che a dieci anni si deve non solo saper leggere e scrivere, ma di più, si deve aver imparato la lingua italiana, la geometria, le nozioni delle scienze naturali e via dicendo. Si deve sapere tutto quello che fu escogitato nella mente di chi, facendo la legge sull'istruzione, guardava non all'Italia, ma a tutt'altro popolo del mondo. Voi volete mantenere religiosamente la legge sull'istruzione di quell'uomo venerando, che fu pure mio carissimo amico, di quell'uomo che la Lombardia non dimenticherà mai, e che aveva tutte le virtù e di famiglia e di cittadino, ma che, anche come l'onorevole ministro, quanto a pratica del mondo viveva in aria, viveva nella scienza. Egli per l'istruzione credeva di fare del popolo italiano un gran popolo, trasportando nel nostro paese le istituzioni nel senso della più estesa coltura.

Dunque, giusta la legge Casati, a dieci anni tutti dottori; lingua italiana, composizione, geometria, nozioni di scienze naturali, insomma tutto ciò che può fare la vita civile e colta. Dunque è chiaro, quando verrà in esecuzione questa legge, la quale impone che tutti, anche i miserabili, siano così culti, dieci anni dopo, a ventun anno, ogni uomo in Italia, che sarà stato istruito in quel modo, dovrà poter fare da sè tutto ciò di cui ha bisogno nella vita sociale. E sarà certo gran bene. Per esso si saranno spesi 50 e più milioni, secondo il conto che ieri l'altro faceva l'onorevole Castagnola. Per esso si saranno fatte, a nome della civiltà, tutte quelle barbarie. Per esso si saranno ministrate tante carceri, inflitte tante ammende; si saranno inquietati tanti comuni; insomma tutto questo subbuglio si sarà fatto per ottenere questo grandissimo bene, cioè che quattordici anni dopo la esecuzione di questa legge tutti gli Italiani da allora in poi sappiano, niuno escluso, leggere e scrivere.

Benissimo, dico io; se questa legge passerà (spero che no), se tanto danaro si dovrà spendere, almeno se ne abbiano queste buone ed utili conseguenze. Ed allora, da uomo di legge, ne ho tirate le conseguenze legali, e da economista, scolaro, si intende, in questa parte, dell'onorevole ministro, ne ho tirate le conseguenze economiche.

Ed ecco le conseguenze legali: ci sono nel Codice civile, nel titolo *Delle prove*, disposizioni le quali

sono fatte nella presunzione che non tutti sapessero leggere e scrivere. Per questa presunzione, il Codice Albertino non ammetteva il testamento olografo. Mi ricordo di uno, mio carissimo amico, che siede oggi come presidente in una delle Corti di cassazione del regno; ebbene, anche lui, una ventina d'anni fa, non sapeva persuadersi ad ammettere il testamento olografo, e appunto per le condizioni in cui, quanto al leggere e lo scrivere, era allora il Piemonte.

Ma i nostri civilizzatori, non guardando a questo che tutti non sappiano leggere e scrivere, lo ammisero. Non lo fecero obbligatorio però, e lasciarono anche le altre forme di testamenti, appunto perchè si suppose che una parte della popolazione ancora non sappia generalmente nè leggere nè scrivere.

Ma quando noi avremo la certezza assoluta che tutti gl'Italiani, compresi gli uomini degli ultimi mestieri, sappiano leggere e scrivere, allora la conseguenza è chiara: a tutte le altre forme di testamenti e di atti qualunque, che suppongono una incapacità che non esisterà più, mancherà la ragione di essere.

E tutta la nazione sapendo già leggere e scrivere, le leggi correlative se ne dovranno andare.

È male, o è bene? È bene grandissimo. Economicamente, ne avviene una grandissima correntezza negli affari. Cesseranno tutti quegli imbrogli con cui, appunto per tali leggi, noi avvocati amministravamo il senno alle popolazioni. Il senno esse allora se lo daranno da sè. O se pure taluno interrogherà qualche avvocato, questo non potrà essere che di rado.

Ognuno potrà leggergli l'indice del Codice, coll'indice trovare e leggere le disposizioni relative al suo caso. Potrà, anche nel dubbio, leggere questo o quell'altro commentatore. E come no? Ognuno, anche il miserabile, si conosce di scienza; ognuno allora saprà di geometria; saprà comporre magnificamente in lingua italiana, e non gli mancherà nulla per farsi ogni atto legale da sè; se dovrà, per esempio, fare un'adozione, egli potrà sapere da sè quale è il modo di farla.

Egli non dovrà se non iscrivere che adotta il tale. Basterà dica ciò brevemente, senza lungherie di attuari e di notari; basterà che esprima il suo concetto e la sua volontà. Così sarà per tutti gli altri atti olografi che egli farà.

Tutti essendo colti, di qualunque condizione essi siano, sapranno bene esprimere tutti le proprie volontà. E l'espressione della volontà anche per l'attuale giurisprudenza, è la parte sostanziale di ogni atto.

E quanto si tenga a questo principio, il dimostra ciò che la giurisprudenza in Francia e anche fra noi ha ritenuto quanto ai testamenti olografi.

Qualunque disposizione testamentaria che da uno fosse scritta, datata e sottoscritta, comunque e in qualunque modo, la giurisprudenza sui testamenti olografi in Francia o anche tra noi, ritiene che sia testamento efficace.

Un tale potrà avere gittato sulla carta, solo per un ghiribizzo, un contesto di periodi a forma di disposizione testamentaria; potrà averla, anche per un capriccio del momento, datata e firmata. Dopo, come carta di nessun valore, potrà avere gettato nella cesta quell'abbozzo informe. Un interessato potrà aver raccolto quell'abbozzo. Potrà a suo tempo presentarlo.

È chiaro che non è se non una cosa informe; di più un altro testamento esiste e in buona forma. Ma l'abbozzo è posteriore di data, è scritto, datato e sottoscritto di mano di chi già è morto. Una volontà vi è espressa. Ciò basta; per la giurisprudenza quella è l'ultima volontà e quella deve valere, non è che un abbozzo; ne sono spodestati i parenti i legittimi eredi, la roba disponibile è data ad estranei. Non importa; l'abbozzo vale, perchè la volontà ci è, e questo è tutto.

Dato dunque che la sostanza di ogni atto è l'espressione della volontà; dato che per l'esecuzione di questa legge tra quattordici anni tutti per ogni genere di atti sapranno esprimere la propria, dato che niuno ci sarà che non sappia da se fare i suoi interessi e fare in regola i suoi conti, perchè nell'istruzione elementare, giusta la legge Casati, ci è anche la tenuta dei libri, profittiamo di questo stato di cose che ci sarà tra quattordici anni, e tiriamolo alle conseguenze.

Le varie forme di atti e i vari modi di prove giuridiche esistettero nel passato ed esistono ancora oggi, perchè si suppose e si suppone ancora che ci fosse gente che non sapesse leggere e scrivere. Questa forma di atti e queste forme di prove giudiziali, una volta che quella supposizione tra quattordici anni in Italia non sarà più ammissibile, è conseguenza che non siano più necessarie e dunque devono farsi sparire.

Una voce. Ma, e pei paralitici?

CASTIGLIA. Io non so in questo momento la legge come deve stare, nè discendo a casi rari.

Per questi pel momento posso dire: *de minimis non curat praetor*. Ammessi i principii, il provvedere a tutti i casi viene da sè.

Ora è chiaro che noi, coll'istruzione obbligatoria, coll'assicurarne l'adempimento con tante penalità,

noi portiamo nella società italiana una innovazione di cui tra quindici anni le conseguenze non potranno fallire; ed è logico che, giusta queste conseguenze sociali, si innovi e si modifichi la legislazione.

E a questo mira la mia mozione. Con essa circa cinquantasei o cinquantasette articoli del Codice civile se ne vanno.

Conseguenza dell'istruzione è che l'uomo, e ogni uomo, diviene *compos sui*, che può fare, da sè i propri affari, e sentire e adoperare potentemente la propria individualità.

L'onorevole Correnti, che pure qualche volta stenta ad afferrare i miei concetti, questa volta li afferrerà, perchè mi pare che io parli chiaro. (*Urriti*)

L'onorevole Correnti, che trova che l'uomo si traduce nel leggere e poi si ritraduce nello scrivere, e così estende se medesimo, e quindi questo estendersi di sè lo moralizza; qui parmi si estenda, e si moralizzi davvero, facendo da sè i propri affari, tanto parlando quanto anco scrivendo. E ciò non può essere che bene, perchè in questi casi l'uomo si traduce e si estrinseca, e guarda sè nella propria operosità sociale. Ma badi, l'onorevole Correnti, che ci sono dei casi in cui l'uomo non si moralizza ancorchè siasi esteso: e sono quei casi in cui, invece di tradursi in opera, si traduce in vuotezze.

Per ora, nella sua supposizione che tutti non sappiano leggere e scrivere, quale è la legislazione? Dopo il titolo dei contratti e delle loro definizioni il Codice civile viene al titolo delle prove, ed eccone il primo articolo, che io leggo:

« Chi domanda l'esecuzione di un'obbligazione deve provarla, e chi pretende esserne stato liberato, deve dal suo canto provare il pagamento ed il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione. »

Quest'articolo fra quindici anni basterà. Tutti gli italiani sapendo leggere e scrivere, quella specie di prove sussidiarie allo scrivere, che nel Codice civile fanno seguito a quell'articolo non avrà più luogo. Sapendo tutti leggere e scrivere, ognuno esprimerà, scriverà, sottoscriverà da sè i propri atti, e lo scritto, la firma propria sarà la prova legalmente unica.

A queste date serie la legge prescriverà che tutti gli atti dovranno essere o scritti di propria mano dalle parti, o sottoscritti da loro.

Le disposizioni come dire unilaterali, testamenti, donazioni, ecc. dovranno essere scritti di proprio pugno di chi li fa.

I contratti dovranno essere sottoscritti, gli atti giudiziari sottoscritti del pari. Le prove sussidiarie

intieramente derogate. Insomma, d'allora in poi tutto ciò che ora segue per gli atti, e che come prova si sostituisce allo scritto di chi li fa, non farà più di bisogno.

Con questa legge, grazie alla Commissione, grazie all'onorevole ministro, grazie ai 50 milioni che si spenderanno, grazie al carcere e a tutto il resto, non bisognerà di prove sussidiarie allo scritto, più nulla, più nulla.

I notai non resteranno che puramente per autenticare la firma e per autenticare la verità degli atti. Del resto tutti gli Italiani, e in questo benediranno il nome della Commissione e del ministro dell'istruzione pubblica del 1874, non avranno più bisogno di ricorrere a nessuno, non avranno più bisogno di andare a dire: fatemi il tale atto, devo fare testamento, devo fare una donazione...

Questi e simili atti li potranno e li dovranno scrivere da sè, senza aver bisogno di chicchessia. L'uomo con la parola che tutti hanno esprime, senza aiuto di nessuno, i propri pensamenti; e nello stesso modo, gli Italiani scriveranno da sè le proprie volontà, le proprie disposizioni. Non rimarrà che l'atto privato, la scrittura privata, gli atti di ricognizione; ma la prova testimoniale sarà inutile, le presunzioni saranno inutili, i giuramenti deferiti e riferiti, tutte queste cose sussidiarie alla scrittura degli interessati rimaranno inutili. Almeno, se si spesero molti denari, se ne ottennero i risultati, perchè tutti gli Italiani, nessuno escluso, sanno leggere tutti quanti, e possono colla propria scrittura dare prova irrefragabile e sicura delle proprie disposizioni e delle proprie convenzioni. Ed ecco qui la mozione d'ordine. Il mio emendamento potrà essere discusso coll'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, e con la attuale Commissione; solo in quanto riguarda la parte riflettente l'istruzione pubblica e i benefizi che fate alla medesima.

Ma per la parte che riguarda le riforme che si apporterebbero al Codice civile, bisogna sia discusso anche col ministro di giustizia, ed è egli che deve distinguere se io dico cose che a lui torni conto di accettare. Egli solo è competente per dire se trova giusto, legale e legittimo che una volta che il sapere è universalizzato a tutti gli Italiani, gli atti pubblici, le prove testimoniali, le presunzioni, i giuramenti, cose le quali erano soccorse, quando l'uomo non aveva quella data capacità così estesa, come Casati pose nel suo doppio corso superiore e inferiore, siano cose che debbano più sussistere. È l'onorevole Vigliani che deve venir qui a manifestare su riforme così importanti del Codice civile non solo, ma anche del notariato, quali siano i suoi

pensamenti. E non basta. Ci vuole anche il ministro delle finanze... È presente il ministro delle finanze? (Si! si!)

Scusi, se, per la mia cecità, la sua luce non arrivava fino a me. (*ilarità*)

L'onorevole ministro delle finanze avrà sentito come io dicessi che questa mia proposta non si limita nei cerchi e nei confini della pubblica istruzione, ma li travarca. E da un lato tocca all'ordinamento del Codice; dall'altro tocca alla forma degli atti, e però alla tassa di registro e bollo, e così all'ordinamento delle finanze. E per questa parte il competente non è che l'onorevole Minghetti. Io ho messo avanti nient'altro che le conseguenze legittime della premessa che voi volete ad ogni costo eseguita l'istruzione per tutti obbligatoria. Posta questa logicità di conseguenze, io credo che prima di decidersi sopra un'idea che non è comune e che io credo non appaia per la prima volta se non nel Parlamento italiano, conviene pensarci e maturamente decidersene con tutti quei ministri che sono competenti nella medesima.

Ed è stata questa la difficoltà della presente discussione. Si sono nella medesima posti avanti principii, distinzioni, limitazioni nuove, e non dette nè scritte prima d'ora. Nessuno aveva detto come l'istruzione fosse distinta dalla cultura; nessuno aveva posto il principio l'istruzione non essere puramente che l'apprestamento dei mezzi universali per l'acquisto e l'esercizio dell'operosità sociale; nessuno aveva messa avanti la limitazione, chè l'obbligatorietà, di cui si fa sì grandi parole, infine non ricade che solo sui miserabili. Ma, onorevole signor ministro, quando si vede sorgere avanti principii di questa fatta, siano pure originali, vengano pure da menti strane, non si può non soffermarsi, non si può non rifletterci. Allora si dice: noi avevamo camminato per altra strada, per la strada francese. Voi ci venite avanti con una strada italiana, dite voi, ma tutt'affatto nuova; lasciate che ci pensiamo. Ma l'onorevole ministro ha trovato meglio; non mi ha fatto nemmeno l'onore di contraddirmi e di confutarmi, e ha passato sopra.

Ed invece ha persistito nelle citazioni, nell'autorità dei grandi economisti, dei grandi pedagogisti i quali hanno preso il compito di istruire le nazioni disordinandole nella loro naturale costruzione.

Si crede che i libri siano scienza! Onorevole ministro, i libri scienza non ne danno. (*Si ride*) I libri filosofici danno dubbi, i libri che danno progresso ai popoli sono quelli solo che insegnano cose pratiche.

I libri che si credono e si dicono di scienza, di

scienza filosofica, di scienza morale, non danno, replica, che dubbi; dubbi i quali convertono la fede che è generalmente nelle popolazioni, che portano la diffidenza ove è il conforto, lo scetticismo ove è la bonarietà. E quando anco al credente, al cattolico delle infime classi avrete coi libri della scienza scosso la sicurezza delle sue fantastiche credenze, certo non gli avrete reso un servizio. Ove era la fede avrete portata l'incertezza, ove era la calma, l'irrequietudine.

Ma torniamo alla mia mozione. Essa non è che una mozione d'ordine.

Io domando che siano rinviati alla Commissione tutti gli articoli delle penalità onde, insieme col mio emendamento, sieno esaminati dal ministro di grazia e giustizia, da quello delle finanze e da quello dell'istruzione pubblica, e così se ne deliberi, e si venga poi a presentare alla Camera i risultamenti.

Io prego che sia votata questa mozione.

Il mio emendamento per sè parla abbastanza, come parla abbastanza l'altra mozione che ho fatto di sospendersi fino al pareggio la esecuzione della presente legge. In quella proposta premetto la considerazione che istruzione forzosa e corso forzoso combinano male. Eppure il ministro che ci diede il corso forzoso ci dà ora l'istruzione forzosa. Benefizi entrambi grandissimi! (*ilarità*)

PRESIDENTE. L'onorevole Massa ha proposto...

CASTIGLIA. La mozione d'ordine dovrebbe avere la precedenza.

PRESIDENTE. Sarà messa ai voti a suo tempo.

CASTIGLIA. Va bene; non diffido della sua sapienza.

PRESIDENTE. La mia sapienza non attinge all'altezza delle idee da ella manifestate, ma è tutta concentrata nel regolamento della Camera. (*ilarità*)

Gli onorevoli Massa e Mancini hanno proposto una serie di articoli in sostituzione all'articolo 32 del progetto della Commissione.

Ne do lettura:

« Art. 32. Le infrazioni all'articolo 18 obbligheranno il trasgressore al pagamento di lire 2, e del doppio in caso di nuova trasgressione.

« Commettono la infrazione non sono quelli che non iscrivono i loro figli e pupilli alla scuola; ma anche coloro che non giustificano, per motivi di malattia o di altro grave impedimento, l'abituale mancanza dei loro figli o pupilli alla scuola. A questo scopo il maestro notificherà al municipio in fine di ogni mese i nomi degli allievi mancati a scuola ed il numero dei giorni di mancanza.

« Art. 33. Le Giunte comunali compileranno, colla scorta del registro della popolazione comu-

nale, la lista dei fanciulli per ragione di età obbligati alle scuole, aggiungendovi l'indicazione dei capi-famiglia, che ne rispondono. Questa lista della co-scrizione scolastica verrà pubblicata colle norme consuete quindici giorni prima dell'apertura delle scuole, e riscontrata poscia col registro dei fanciulli regolarmente iscritti ed ammessi nelle scuole.

« Art. 34. I genitori, e coloro che ne fanno legalmente le veci, i quali non abbiano curato di far iscrivere i fanciulli di cui rispondono, saranno chiamati davanti al sindaco, e dal medesimo ammoniti, ed esortati a compiere l'obbligo loro imposto dalla legge.

« Quando essi non comparissero, o lasciassero trascorrere tre giorni dopo la ricevuta ammonizione senza iscrivere e presentare i fanciulli alla scuola, incorreranno nell'obbligo di pagamento imposto dall'articolo 32, a meno che non potessero produrre la dimostrazione suppletiva di cui parla l'articolo 28.

« Anche in caso di abituale non frequenza degli-iscritti alla scuola, notificata come è detto nell'articolo 32, il sindaco procederà nel modo medesimo verso le persone sopra indicate.

« Art. 35. Alla fine di ogni trimestre il sindaco provvederà per obbligare i trasgressori al pagamento, chiamandoli avanti a sè nelle forme e per gli effetti stabiliti dall'articolo 148 della legge comunale e provinciale.

« In caso di non comparsa, o di non seguito compimento, il sindaco, sul parere conforme della Commissione permanente di vigilanza, compilerà l'elenco dei trasgressori incorsi nell'obbligo di pagamento, e lo farà pubblicare.

« Alle persone comprese nell'elenco è riservato il diritto all'opposizione avanti il conciliatore del comune da proporsi nel termine di 10 giorni dopo quello della pubblicazione dell'elenco, con citazione notificata al sindaco.

« Il conciliatore pronuncierà senza ulteriori opposizioni, appello o ricorso, con le norme di procedura stabilite nei giudizi di sua competenza.

« Trascorso il termine per l'opposizione, o questa rigettata, l'elenco diverrà definitivamente esecutivo, in quanto non sia stato modificato dai provvedimenti del conciliatore, e l'esattore comunale riscuoterà le somme indicate nell'elenco nei modi stabiliti per la riscossione delle imposte comunali.

« Art. 36. La metà delle somme pagate dai trasgressori andrà a vantaggio del comune, e l'altra metà sarà a disposizione della Commissione permanente di vigilanza per fornire gratuitamente di

libri ed oggetti scolastici i fanciulli poveri delle scuole del comune medesimo. »

L'onorevole Massa ha facoltà di parlare.

MASSA. Io attribuisco a questa parte della legge la più grande importanza: noi abbiamo perso tanto tempo per discutere il principio dell'obbligatorietà, quando essa da 15 anni era scritta nella legge del 1859; ma la dichiarazione di quel principio non era accompagnata da alcuna disposizione che lo rendesse efficace e quindi in molti luoghi rimase una sterile dichiarazione. È quindi necessario stabilire delle condizioni che assicurino l'esecuzione della legge.

Io trovo che le proposte della Commissione si allontanano di troppo da quel carattere, dirò, paterno, al quale ha da informarsi una legge che si indirizza alle nostre popolazioni per diffondere ovunque l'istruzione. Io non posso dividere il concetto della Commissione, secondo il quale ogni contravvenzione dovrebbe essere punita nei modi stabiliti dalla legge per le altre contravvenzioni municipali.

Io prego i miei colleghi di porre ben mente alle conseguenze che ne deriverebbero; quando questo articolo fosse approvato, in allora le preture sarebbero ingombrate dalle contravvenzioni alla legge sulla pubblica istruzione, e non so con quanto vantaggio del paese.

I giudizi per contravvenzioni davanti ai pretori, costano in media da lire 10 a lire 15; e noi, che stiamo qui lesinando se l'ammenda di lire due non sia eccessiva, non badiamo poi a quale aggravio si assoggetterebbero i padri di famiglia, rinviandoli, come contravventori, dinanzi alle preture.

D'altro canto, davanti ai pretori, voi istituirete un vero giudizio penale, e questo giudizio richiede tutte quelle garanzie, tutte quelle prove che sono stabilite dalla legge. La denuncia non è una prova; e voi avrete in allora il maestro che dovrà ogni giorno abbandonare la scuola per recarsi davanti al pretore a testimoniare delle mancanze dei giovani alla sua scuola. Vi pare egli che ciò sia dicevole, che ciò giovi a diffondere la buona istruzione, la buona educazione popolare?

Io desidero che si sostituisca a questo procedimento penale qualche cosa che mi liberi dal pensiero che il Codice penale possa mai entrare nella scuola. Desidero di avere un giudizio delle rappresentanze comunali, le quali applichino disposizioni semplici, precise, determinate dalla legge, e ciò senza alcuna forma di procedimento, in un modo benevole e paterno; ed è in questo ordine di idee che ho proposti alcuni articoli, i quali hanno dato argomento all'onorevole Mancini di emendarli e completarli, ed io

spero che agli emendamenti fra noi concordati vorrà la Camera far lieta accoglienza.

La parte sostanziale degli emendamenti proposti consiste nell'introdurre una tassa fissa da pagarsi dai trasgressori, nello stabilire delle norme esclusivamente amministrative per accertare le trasgressioni mediante elenchi da farsi dai sindaci e pubblicarsi, col parere della Commissione di vigilanza, e nell'attribuire un diritto di opposizione all'elenco delle trasgressioni da esperirsi davanti al conciliatore.

Il conciliatore è un'istituzione che ha fatta buona prova in ogni parte d'Italia. Il conciliatore è altro dei membri dell'ordine giudiziario, esso è nominato con decreto reale. La legge sull'ordinamento giudiziario vi dichiara che la giustizia in materia penale e civile è esercitata dai conciliatori, dai pretori e dai tribunali: nulla vi è dunque di anormale nell'attribuire ai conciliatori la cognizione di codeste infrazioni alla legge della pubblica istruzione quando la somma che si richiede al trasgressore è cosa sì lieve che rientra nella competenza del conciliatore.

Noi facciamo una legge, e possiamo così attribuire ai conciliatori la cognizione di coteste infrazioni, anche quando si volessero qualificare e confondere colle vere e proprie contravvenzioni. In parecchi disegni di legge, che ci sono stati presentati dal ministro della giustizia, si è proposto di dare al conciliatore, in talune contingenze, le prime investigazioni dei reati e di raccoglierne le prime tracce. Quindi, per me, nulla di anormale vi è nel fatto di chiamare il conciliatore a giudice tra il padre di famiglia che ha mancato all'obbligo dell'istruzione ai suoi figli, ed il comune, cui incombe l'obbligo di procurare l'istruzione elementare. Ma le disposizioni che noi proponiamo tolgono affatto l'idea di contravvenzione per ordinare un sistema che nulla ripugna alle attribuzioni del conciliatore, un sistema che ha riscontro nelle disposizioni che colpiscono le infrazioni [alla legge sullo stato civile; un sistema che più si avvicina a quelle disposizioni della legge civile che regola taluni rapporti fra la prole e i genitori.

Le altre disposizioni che ho proposte non sono che una conseguenza dei principii che ho accennati.

Io desidererei un elenco che sia pubblicato dal sindaco e nel quale si indichino i trasgressori alla legge dell'istruzione. Quest'elenco per me ha un duplice vantaggio: il primo che si sollecitano i padri di famiglia a compiere il loro dovere col chiamare su di loro la pubblica opinione; il secondo che il sindaco trovi a sua volta, nella pubblicità dell'elenco, un eccitamento ed un ritegno a

compiere, con equo animo, agli obblighi che gli impone la legge.

Una volta reso esecutivo l'elenco per non avvenuta opposizione al medesimo, o perchè l'opposizione fu rigettata, viene in allora l'esazione delle somme in esso indicate che si fa dall'esattore del comune. E così noi abbiamo un completo ordinamento che parte dall'iscrizione del giovane nella lista degli scolari, e va sino all'ultimo atto per cui si riscuote la tassa di trasgressione.

Dopo queste proposte viene da ultimo quella per cui una metà delle somme riscosse resta riservata al comune per le spese che fa per l'istruzione, e l'altra metà io desidererei che fosse a disposizione della Commissione permanente di vigilanza per fornire ai giovani poveri dei libri ed altri oggetti scolastici. E questa è un'aggiunta alle proposte della Commissione imperocchè io trovo, giacchè abbiamo creata in ogni comune una Giunta permanente di vigilanza, che noi dobbiamo interessarla a compiere ai suoi uffici, lasciando ad essa il disporre di parte delle somme riscosse onde appunto le impieghi in libri ed altri oggetti scolastici pei giovani i più bisognosi.

Ecco dunque come io vorrei che i congegni di questa legge fossero semplici e giovassero a farla eseguire. E se questi concetti avranno l'adesione della Commissione, io ne sarò ben lieto, perchè io non ho altro desiderio che questo, che il precetto dell'obbligatorietà diventi una realtà, ma lo diventi con modi equi, con modi i più paterni, onde una legge destinata a diffondere l'istruzione e l'educazione popolare non diventi per contro sorgente di dissidi e di contrasti, massime fra le nostre popolazioni rurali.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha facoltà di parlare.

MANCINI. Nell'animo dell'onorevole mio amico Massa e nel mio domina una grande preoccupazione. Noi pensiamo che, laddove questa legge non riconosca altra forma di procedura per circondare di sanzioni l'obbligatorietà della scuola, fuorchè la forma ordinaria di un procedimento penale, quale è certamente quella dei procedimenti contravvenzionali, tutte le buone intenzioni del Governo non basteranno ad impedire che le penalità della legge stessa rimangano lettera morta.

Considerate di grazia in quale condizione si troverà un sindaco, il quale contro un numero considerevole di padri di famiglia del proprio comune debba iniziare, in qualunque maniera si chiamino, una lunga serie di procedimenti penali: è facile convincersi che egli sarà poco energico nell'adempiere

questa parte penosa, e negli effetti odiosa, dei propri doveri.

D'altra parte, obbligandosi il pretore, che sarebbe il magistrato competente per giudicare delle contravvenzioni, a pronunciare sopra le contravvenzioni di questa specie rispetto a tutti i comuni del suo mandamento, s'incontrerebbero tre insuperabili difficoltà. La prima, nel cumulo numerico di questi affari che sarebbero tutti a carico di un solo magistrato, già occupato da altre cure molteplici; la seconda, nella spesa, perchè limitando pure quanto si voglia la spesa di un giudizio contravvenzionale, è indubitato che essa d'ordinario sarà di molto superiore all'entità dell'ammenda che trattasi di applicare; ed allora la esiguità di repressione svanisce a fronte dell'importanza inevitabilmente maggiore della spesa; la terza, nella necessità di ammettere in codesti procedimenti i legali rimedi, perchè basterà certamente che si elevi una eccezione d'incompetenza, od alcune di quelle perentorie che danno diritto al rimedio dell'appello, ed in ogni caso il rimedio della Cassazione non si potrebbe giammai negare, ciò che accrescerebbe oltremodo il numero e la durata di queste procedure.

Ora a noi sembra, o signori, che sia condizione essenziale ad assicurare il successo e la esecuzione di questa legge, ricercare una forma molto rapida, economica e semplice, diversa da quella di un vero procedimento penale, e che permetta di applicare, senza l'apparato di accuse giudiziali, e con la maggiore facilità, la tenuissima sanzione che nella legge è stabilita.

Ciò premesso, io faccio completa adesione alle idee testè esposte dall'onorevole mio amico Massa, e conseguentemente sarei d'avviso che, senza immutare essenzialmente le proposte, nella sostanza concordi, della Commissione e del Ministero, si cercasse solo di semplificare la procedura e di cangiarne il carattere giuridico.

Ciò che vi ha di essenziale, è che le contravvenzioni si commettano da padri di famiglia e da tutori, non solo mancando al dovere dell'iscrizione dei fanciulli alla scuola, ma anche quando, dopo averli iscritti, non curino di prestare la dovuta diligenza per impedire l'abituale loro mancanza alla scuola.

Siamo anche noi perfettamente d'accordo che sono questi i casi di applicazione. È altresì disposto in qual modo abbiasi a raccogliere un materiale, dirò così, di registri e liste, che preventivamente fornissero le fonti di prova delle infrazioni ai precetti della legge; imperocchè, confrontando queste liste e registri con quelli in cui ciascun maestro della scuola annota le iscrizioni, nonchè l'assistenza

e le assenze, e con le relazioni che ogni maestro deve inviare al comune in fine di ciascun mese, la prova delle infrazioni è ottenuta, salva la prova contraria, e la possibile eccezione di scusabilità.

Se fin qui non esiste con noi dissenso; la sola differenza derivante dalle nostre proposte consiste nella procedura, quella che noi proponiamo essendo sommamente più semplice, spedita, non costosa, nè di carattere penale, ma, per dire così, paterna.

Siamo d'accordo che anzitutto debbano i trasgressori essere chiamati avanti il sindaco, il quale farà loro l'ammonizione e li esorterà a mettersi in regola di fronte alla legge.

Se il padre di famiglia si presenta, e, ricevuta la ammonizione, fra i tre giorni si pone in regola, cioè si uniforma alla esortazione ricevuta, tutto è finito.

Nel caso in cui il padre di famiglia non curi di presentarsi, ovvero, presentatosi e ricevuta l'esortazione, fra i tre giorni non curi in alcuna guisa l'eseguimento degli obblighi dalla legge ingiunti, è evidente che allora incorre nella sanzione stabilita; ma questa ai nostri occhi non è un'ammenda penale, e non è suscettiva di un *maximum* e di un *minimum*; altrimenti, acciò in ogni caso possa spaziarsi in codesta latitudine, è di necessità cominciare dal deferire ad un giudice questa potestà discrezionale, e conseguentemente è pure di necessità dare luogo ad una specie di processo.

Or noi crediamo che, quando la sanzione si riduce all'obbligo di pagare al comune una somma fissa e ben mite, evitando di elevarla a quel limite massimo di 10 lire che è indicato nel progetto di legge che abbiamo sotto gli occhi, si potrebbe la medesima rendere accettabile anche da quelli i quali sono meno propensi al sistema dell'obbligatorietà e delle sanzioni repressive che l'accompagnano.

Noi perciò la proponiamo di sole 2 lire per la prima volta, e, in caso di nuova trasgressione, del doppio; ed invero troviamo in parecchi Cantoni della Svizzera al giorno d'oggi non sorpassato questo limite di 4 lire nelle tasse ed ammende che si applicano per simili mancanze, e sembra codesto un esempio utile ad imitare.

Quando adunque i trasgressori siano incorsi nell'obbligo di pagare codeste tenui somme, ecco la nostra procedura con quanta semplicità di mezzi si svolge.

Anzitutto vogliamo che si esegua l'articolo 148 della legge comunale: cioè viene chiamato innanzi al sindaco il contravventore, il quale, presentandosi, o si giustifica, o conchiude un componimento, nel quale le 2 o 4 lire potranno di accordo, secondo i casi, ridursi anche al pagamento di una somma di

gran lunga minore; e, se vi ha componimento, del pari tutto amministrativamente è finito.

Nei soli casi in cui non si presenti il trasgressore, ovvero presentandosi non si concluda un componimento, invece di far luogo preventivamente e necessariamente ad altrettanti processi, proponiamo che al fine di ogni trimestre, fatto un riscontro di tutti quei padri di famiglia che risultano inadempienti, scorgendosi apertamente quali fanciulli non sono iscritti mentre dovevano esserlo, e quali tra i fanciulli iscritti appariscono abitualmente negligenzi e mancano alla scuola secondo la relazione mensile che trasmettono i maestri, il sindaco abbia soltanto a compilare un elenco, in cui comprenda i nomi di tutti coloro che sono trasgressori della legge, e questo elenco del sindaco stesso si faccia pubblicare ed affiggere.

Coloro i quali in tal forma dichiaransi incorsi nell'obbligo di pagamento delle 2 o 4 lire, se non fanno opposizione, accettano il tenue debito, nè occorre la complicazione di un giudizio.

Che se alcuni non vogliono essere dichiarati manchevoli ai doveri di buon padre di famiglia, e reputandosi indebitamente compresi nell'elenco, crederanno di avere buone ragioni per le quali debbano essere rilevati da questa comunque mite sanzione, noi lasciamo a costoro, per non ledere in alcun modo la giustizia, il diritto di fare opposizione all'elenco stesso fra dieci giorni dalla sua pubblicazione, ma non già avanti al pretore e con le forme del procedimento penale delle contravvenzioni, bensì avanti al conciliatore del comune e con le forme proprie dei giudizi di sua competenza, in modo che tutta la procedura si compia nelle mura del comune, senza spesa, senza perdita di tempo, e senza gravami di sorta.

Quando siano trascorsi i 10 giorni senza opposizione, o fatta l'opposizione, questa venga rigettata, l'elenco diviene esecutorio, e l'esattore comunale riscuote quelle piccole prestazioni pecuniarie, come si esige qualunque altra imposta comunale.

A noi sembra questa procedura non solo assai semplice, ma altresì raccomandata all'adozione della Camera da un precedente analogo e recente.

Noi ci siamo indotti, non ha guari, ad applicare un sistema poco dissimile in materia e per somme di ben maggiore importanza, cioè per circondare di efficaci sanzioni la riscossione delle imposte.

Abbiamo abolito i processi per l'applicazione delle multe; fatta anche scomparire questa parola, e con essa escluso il carattere sempre odioso d'ogni procedimento penale; abbiamo assoggettato i contribuenti morosi ed inadempienti ad una sopra-

tassa; e si procede appunto formando un elenco di coloro i quali siano incorsi in questa sopratassa e si pubblica e si affigge; se non vi è opposizione, questa senz'altro si paga; nel solo caso di opposizione, sono gli opposenti stessi che promuovono giudizialmente la rettificazione dell'elenco in cui si trovano collocati, ed un tal sistema tuttogiorno vediamo nella pratica funzionare con semplicità, e per ora, a quanto io sappia, senza inconvenienti.

Sono queste le considerazioni, per le quali, laddove l'onorevole ministro e la Commissione consentissero negli esposti concetti, che sono comuni all'onorevole Massa ed a me, noi siamo disposti a presentare una formola d'accordo compilata, e di cui abbiamo già dato notizia ed al signor ministro ed alla Commissione stessa; e quando essa fosse accolta dal voto della Camera, avremmo certezza di aver reso un servizio ai principii liberali e progressivi che informano questa legge, perchè ne avremo agevolata e resa possibile l'esecuzione, senza odiosità, vessazioni, complicazioni e spese, e senza il pericolo che le minacciate sanzioni restino una lettera morta.

(Il ministro dell'istruzione pubblica si alza per parlare.)

PRESIDENTE. C'è ancora la proposta dell'onorevole Oliva che vuole essere svolta. Dopo di questa, ella potrà rispondere.

L'onorevole Oliva ha presentato quest'aggiunta:

« Nel caso di inosservanza di quanto dispone l'articolo 18 della presente legge, se commessa dai genitori, il tribunale, sulla domanda della Commissione di vigilanza e di istruzione, o del Ministero pubblico, o dei parenti, provvederà alla nomina di un tutore alle persone dei figli, a tenore dell'articolo 233 del Codice civile.

« Se commessa dai tutori, si farà luogo alla loro rimozione, a termini dell'articolo 269 dello stesso Codice; anche in quest'ultimo caso la domanda potrà essere fatta dalla Commissione di vigilanza e di istruzione.

« Tali provvedimenti si applicheranno indipendentemente e senza pregiudizi delle sanzioni penali. »

Ha facoltà di parlare.

OLIVA. Signori, non vi intratterrò lungamente per dirvi le ragioni della mia proposta. Essa non viene menomamente a turbare il concetto del progetto di legge, specialmente dal punto di vista della Commissione.

Io non entrerò a discutere le funzioni penali con le quali il progetto ha voluto proteggere l'obbligatorietà; solo mi pare che, per armonizzare meglio

il nuovo schema di legge coi principii dominatori e informatori della nostra legislazione civile, qualche cosa ci mancasse nel progetto stesso ; qualche cosa di quelle sanzioni civili che pur troppo si trovano in germe nel nostro civile diritto, quando si tratta appunto di obbligazioni attribuite alla patria potestà od alla tutela.

Egli è manifesto, o signori, che il principio informatore della presente legge consiste in ciò, che l'istruzione primaria, ossia il conferimento degli istrumenti primi della coltura, viene da noi (quando questo progetto di legge fosse ammesso) considerato come uno degli elementi essenziali dell'ordine sociale. Di qui il diritto che ha lo Stato di convertire in obbligo giuridico ciò che non potrebbe essere considerato altrimenti che come un obbligo morale inerente all'autorità paterna ; di qui la necessità, o signori, che codesto obbligo giuridico sia circondato da tali guarentigie che lo rendano certamente efficace, pratico ed utile al mantenimento di quell'ordine sociale al quale con questo progetto miriamo.

A quali guarentigie ricorse la Commissione ? La Commissione non ha invocato altro che l'impero di alcune sanzioni penali.

Ora io dirò che nel mio pensiero le sanzioni penali in massima non appaiono le più utili ed efficaci a produrre quegli effetti che, colla presente legge, noi ci proponiamo. Non hanno, secondo me, quella efficacia elevatrice dell'animo a cui noi dovremmo porre ogni cura, perchè l'esercizio della patria potestà si conformi meglio alla sua ragione di essere davanti alla legislazione dello Stato.

Tanto meno poi io posso vedere efficacia nelle sanzioni penali scelte dalla Commissione e dagli autori del progetto, in quanto che noi, dopo di avere elevato ad obbligo giuridico il dovere dell'educazione e della istruzione, verremo poi abbassandolo con codesta specialità di sanzioni penali al livello delle più semplici contravvenzioni municipali.

Ora mi pare che vi sia uno sbilancio tra il concetto fondamentale della legge e le guarentigie onde intendiamo suffragarlo.

Ma io lascio questo tema delle sanzioni penali ; non lo voglio discutere, anche perchè non voglio essere accusato di venire turbando il progetto della Commissione. Mi limito al campo delle sanzioni civili.

Avverto che, come osservava benissimo l'onorevole ministro della pubblica istruzione fin dai primordi di questa discussione, l'obbligatorietà sta già scritta nel Codice nostro civile ; essa è in germe nel nostro articolo 138.

Mancava soltanto che il legislatore venisse a dare regola, norma, sanzione all'obbligo stesso.

Or bene : vi è forse soltanto codesta proclamazione in massima dell'obbligo dell'istruzione nelle nostre leggi, o vi è qualche cosa di più ? A me pare che qualche cosa di più vi sia. Diffatti, noi scorgiamo che il legislatore civile ha voluto tutelare l'adempimento delle obbligazioni inerenti all'autorità paterna anche con una grave sanzione, sanzione che non esce dal campo degli effetti civili, ma che forse e senza forse, si presenta con un aspetto di gravità assai più grande di quello che non fosse una pena afflittiva.

In altri termini, o signori, nel caso di trasgressione dei doveri paterni, il legislatore civile attribuisce al pubblico Ministero e ai parenti un'azione contro il padre per ottenere dai tribunali la nomina di un tutore alla persona del figlio, e per tutti gli altri provvedimenti che l'opportunità e la ragione suggerissero all'apprezzamento dei giudici.

Or bene : io non so se la giurisprudenza ha interpretato ancora questo disposto di legge in guisa che esso da semplice enunciato, da semplice desiderato della legislazione positiva, sia divenuto praticamente un provvedimento civile. Ma sento che la logica dovrebbe suggerirci, o signori, che la prima volta che noi poniamo mano a creare una legge colla quale intendiamo dar norma ai doveri inerenti alla patria potestà, noi dovremmo cercare di rendere operativo anche ciò che il patrio diritto ci offre già di prestabilito al riguardo. Le disposizioni dei Codici non si scrivono perchè debbano rimanere lettera morta. E se realmente una ragione giuridica ha presieduto alle disposizioni legislative, bisogna che quando il caso si presenta, esso chiami immediatamente l'applicazione del principio invocato dal legislatore. Ora, è precisamente questo il caso. Si dirà : voi siete troppo crudeli coi padri, specialmente se considerate che l'inosservanza dell'obbligo paterno per l'istruzione dei figli non può averarsi che nelle classi rozze, ignoranti, nelle plebi campestri.

Ora, l'applicazione che io invoco di un disposto di legge già esistente pel quale il tribunale competente dovrebbe nominare un tutore alla persona del figlio, degradando così il padre nella sua domestica autorità, non mi dissimulo che farà un gran senso ; ma è appunto, signori, da questa grave impressione che io stingo l'autorità del mio suggerimento, e che io mi riprometto delle utilissime conseguenze nella sua applicazione. Noi dobbiamo fare qualche cosa per l'educazione delle plebi, e poichè si fa una legge che si vuole moralizzatrice

delle moltitudini, cerchiamo anche di scegliere tali sanzioni che chiariscano e stampino bene nella mente delle popolazioni l'idea giusta della patria autorità, che dimostrino essere la patria podestà uscita dalla sua rozza figura di potere autocratico irresponsabile, essere una funzione sociale d'ordine e di progresso nelle famiglie e nell'umanità.

Quanto ai tutori, il vostro Codice civile provvede, pel caso di trasgressioni ai doveri del loro ufficio, tra i quali manifestamente prendono posto quelli dell'istruzione ed educazione dei minori, alla rimozione loro pronunziata dal consiglio di famiglia. Non mi ripeterò: valgano le ragioni già dette anche per riguardo ai tutori.

Io dirò poi alla Commissione, alla quale certamente non credo di dovere un maggiore sviluppo di questo mio concetto, poichè l'enunciazione di esso basta a far scorgere agli egregi uomini che la compongono la logica sua, la sua utilità pratica; dirò alla Commissione però che a questo proposito un'altra ragione dovrebbe soccorrere, e questa ragione io la desumo da una disposizione introdotta dalla Giunta nel progetto di legge che discutiamo e che la Camera ha già adottato.

Il progetto ha istituito una Commissione di vigilanza e d'istruzione, alla quale si attribuiscono diverse mansioni, fra le altre quella di esercitare un patrocinio a favore dei figli che la legge chiama alla coscrizione scolastica.

Ora io domando: come mai codesta Commissione potrà effettuare questa sua ultima attribuzione e codesto patrocinio? Per quanto io ci pensi, non vedo la modalità pratica di tale disposto di legge. S'ingerirà essa nel sacrario della famiglia? Quale azione avrà, in una parola, sui padri? Amministrativa no, perchè l'inviolabilità delle domestiche pareti la respinge; giudiziaria no, perchè non le diamo nessun mandato a questo riguardo. Morale! Un puro patrocinio morale, il quale potrà produrre forse buoni effetti di persuasione e di consiglio, ma che, privo di altro mezzo operativo che non sia la parola e il consiglio, non avrà valore e autorità se non in quanto ne trarrà dalla autorità personale di chi eserciterà codesto ufficio di apostolato e di consigliere. Noi non facciamo leggi per lasciarne l'applicabilità alla fortuna e alla balia del caso, all'alea dello incerto e dell'ignoto.

Or bene, colla mia proposta io do una forma, io do una modalità, io do un modo d'essere, di agire a questa Commissione. Questo modo è il diritto di promuovere essa presso il tribunale o il consiglio di famiglia, le domande, sia per la nomina del tutore o per la rimozione di esso nel caso di mancamento

all'obbligo imposto dalla presente legge, s'intende, dopo aver esauriti quei tentativi di persuasione e di esortazione che fossero opportuni, e che non dissentirei fossero accennati, anzi posti come condizione preliminare di procedura, nell'articolo da me proposto.

Il Codice civile attribuisce ora codesta facoltà unicamente al pubblico Ministero ed ai parenti più vicini. Io estendo colla mia proposta questa facoltà anche alla Commissione che noi abbiamo creata, Commissione la quale altrimenti non avrebbe che un'attribuzione nominale, ma non effettiva, non saprebbe come agire, non avrebbe facoltà, non avrebbe azione.

Nella mia proposta si dice:

« ... sulla domanda della Commissione di vigilanza e di istruzione, il tribunale applicherà i provvedimenti, di cui negli articoli 233 e 269 del Codice civile. »

Io non ho altro da aggiungere: soltanto desidererei che la Giunta, prima di respingere *a priori* la mia proposta, voglia considerarla sotto il duplice punto di vista, sotto cui la presento. Il primo aspetto è quello della logica legislativa, in quanto che noi non possiamo abbandonare al molto problematico effetto di alcune ammende la pratica esecuzione della legge, mentre invece possiamo riprometterci una grandissima influenza per l'osservanza della legge stessa dal ferire, come colla mia proposta si farebbe, il padre in ciò che v'ha di più nobile, nel sentimento della sua autorità.

L'altro aspetto è quello di dare una pratica esecuzione ad un concetto, che noi abbiamo già registrato nella legge che stiamo creando, concetto che rimarrebbe ozioso, illusorio e nullo, se noi non vi provvedessimo.

Del resto, io non insisterò nel raccomandare questa mia proposta. Certo, io desidererei che la Commissione la accettasse, in quanto, mentre non turba quegli altri concetti che essa ha formulati quanto alle sanzioni penali, porge un nuovo mezzo di rendere la legge operativa senza per nulla allontanarsi dalla legislazione vigente, anzi uniformandosi ad essa.

Io lascio che si proceda pure ai giudizi davanti ai sindaci, come le Giuntee e il Ministero vorrebbero, o meglio davanti ai conciliatori, come propongono gli onorevoli Massa e Mancini; non mi riprometto una grande utilità pratica da codesta sanzione penale, ma, ripeto, io non voglio creare impacci alla legge, epperò darò il mio voto anche alla sanzione penale; ma voglia la Commissione, voglia il ministro ben penetrarsi di quest'idea che, se vogliamo

efficacemente legiferare in guisa che la nostra legge sulle obbligatorietà non rimanga una lettera morta, noi dobbiamo ricorrere a qualche cosa di più efficace che non siano le ammende; ci vogliono delle sanzioni civili, di cui io non sono l'inventore, ma che trovo registrate nel Codice civile, e che non faccio che applicare in questo caso, in cui mi pare che la materia sia precisamente quella ivi contemplata, sicchè pare un preparamento che il legislatore aveva già fatto nelle pagine del nostro diritto, affinchè, quando fosse venuto il momento di prescrivere come obbligo giuridico scritto l'obbligo naturale dell'istruzione e dell'educazione, noi avessimo già le basi predisposte per una efficacissima azione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io crederei di distinguere in due ordini gli emendamenti proposti per venire a miglior conclusione: di quelli, cioè, che starebbero qualunque sia la procedura che si propone di modificare quanto all'applicazione delle ammende, e di quelli i quali non si conciliano colle ammende medesime, e che possono anche essere aggiunti nel caso che la modificazione per la procedura delle ammende sia accolta; perchè altrimenti la Camera avrebbe ordini d'idee diverse contemporaneamente dinanzi, e difficilmente si potrebbe venire a pratica conclusione.

Riserbandando dunque la risposta per ciò che concerne le proposte degli onorevoli Castiglia ed Oliva, per ora mi restringerò a quella parte che più si attiene alle ammende ed alle sue applicazioni.

Quanto all'ammenda, l'onorevole Zanolini, a nome suo e dell'onorevole Cantoni che non è presente, proporrebbe di poter sostituire all'ammenda in danaro la cosiddetta *comandata*, val quanto dire l'ammenda soddisfatta con lavoro.

Veramente noi abbiamo un esempio della prestazione del lavoro ordinata per legge, ed è per la costruzione delle strade comunali.

Ma ci sarebbe questa diversità: che lì si tratta di prestare il lavoro per fare la strada, e propriamente è la conversione del pagamento di una imposta speciale in un'opera direttamente prestata; qui non si tratta di edificare scuole, nè di pagare, un'imposta; qui si tratta di un altro ordine di idee, cioè di una pena infitta.

Io qui mi riservo di concertarmi col mio collega e sentirò anche l'opinione di tanti valenti giuristi che sono nella Camera, se cioè a titolo di pena possa essere consentita questa *comandata*.

Mi riservo di discutere dopo anche meglio que-

sta opinione che ora esterno quasi all'improvviso, ed è che forse, siccome la legge pone l'alternativa tra l'ammenda ed il carcere, e basta pronunziare l'ammenda perchè nel caso di non pagamento essa sia convertita in una detenzione, si potrebbe sotto quest'aspetto lasciare la libertà al condannato di offrir lui una quantità di lavoro in cambio del carcere. Così non verrebbe più la *comandata*, imposta come pena dalla legge, ma come offerta spontanea di colui che è condannato, e non potendo pagare, voglia spontaneamente sostituire al carcere un certo numero d'ore di lavoro.

Venendo alla parte che più direttamente concerne la procedura delle ammende, riservandomi poi di parlare della distribuzione del prodotto di esse, perchè logicamente verrebbe dopo, certo la proposizione dell'onorevole Massa merita grandissima attenzione. Essa compie anzi un certo ordine d'idee comuni alla Commissione ed al ministro proponente.

Quale era il sistema che vi si proponeva dal ministro e dalla Commissione? Era questo: quando un individuo, o per non aver potuto iscrivere il figliuolo, o per non aver curato che il figliuolo vada alla scuola, dopo l'esortazione incorre nell'ammenda, il sindaco applica quest'ammenda secondo il prescritto dall'articolo 148 della legge comunale e provinciale. In altri termini, chiama il contravventore, ed ove questi offra un'oblazione (cioè una specie di transazione), una somma per conseguenza minore di due lire, e che può essere anche minima, ed il sindaco accetti l'oblazione, si farà un processo verbale di questa seguita transazione, e l'ammenda si terrà come pagata.

Noi ci eravamo arrestati a questo punto, perchè altrimenti ci pareva d'introdurre in questa legge qualche cosa di nuovo nella procedura ordinaria, e non ci sentivamo l'autorità sufficiente di modificare la procedura ordinaria.

La conseguenza del non avere aggiunto altro, in verità, sarebbe questa: che, quando il contravventore non si presentasse al sindaco, o non volesse prestarsi alla transazione, il sindaco dovrebbe andare innanzi al giudice di mandamento.

Questa è una difficoltà gravissima che noi abbiamo veduto, e siamo lieti che egregi giuristi come il Mancini e il Massa ci vengano ora a proporre un mezzo per vincere quest'ostacolo grandissimo, che incaglierebbe in questa parte l'applicazione della legge, perchè difficilmente il sindaco si spingerebbe caso per caso ad istituire un giudizio che sapesse non potersi fare nel suo comune, ma nel capoluogo del mandamento.

È qui dunque che vengono in soccorso nostro i

due onorevoli proponenti, e noi volentieri, almeno io, e credo anche la Commissione, entriamo nello spirito della proposta, salvo a meditarne meglio tutte le parti quando l'emendamento sarà formulato anche dall'onorevole Mancini, come egli ha promesso.

Ma quello che essi propongono è questo; che il sindaco debba avere ammonito che passati i tre giorni dopo chiamato il contravventore, se questi persista nella sua contravvenzione, e non accetti il componimento, ovvero non si presenti al sindaco, lo segni tra coloro che sono incorsi nell'ammenda, ed ogni tre mesi pubblici un elenco di tutti questi contravventori, il quale elenco diventerà esecutivo, dicono essi, con un'ordinanza del conciliatore.

Però tra i dieci giorni, se colui che è compreso nell'elenco dopo l'ammonizione, o dopo l'esperimento della conciliazione, se colui che è compreso in questo elenco si sottometta al pagamento della multa tutto sia finito; se non vuole sarà lui che comincerà un giudizio. Fin là io non trovo nessuna difficoltà, ma pare anche sia modo acconcissimo di compiere la procedura. Ma quando l'opposizione è fatta, gli onorevoli proponenti desidererebbero che questa, che non potrebbe quasi chiamarsi giudizio, perchè non è così solenne, ma soltanto opposizione, fosse discussa dinanzi al giudice conciliatore, il quale potrebbe o rettificare l'elenco, o confermarlo.

Qui solamente vi sarebbe una certa variazione alla procedura penale attuale, perchè il conciliatore verrebbe investito di questa facoltà, che secondo la legge attuale è conferita al pretore del mandamento.

Veramente se il contravventore dovesse andare davanti al pretore sarebbe cosa assai grave per lui, e certo questa modificazione leggera che si propone all'andamento ordinario della procedura penale è tutta nell'interesse del contravventore medesimo, perchè convengo che lasciando che questa procedura seguisse l'ordine dei giudizi attuali, il contravventore dovrebbe andare egli dinanzi al giudice di mandamento e forse non ci andrebbe mai. In questo io mi riservo anche di sentire l'avviso dell'onorevole collega. Quanto a me non ci troverei difficoltà perchè mi pare che ingegnosamente quest'ordine di procedura compia il concetto della Commissione e del Ministero.

Mi riservo di parlare degli altri emendamenti dopo che questo sia più gravemente discusso.

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini ha presentato una serie di articoli sostitutivi e sarebbe difficile

che la Camera potesse afferrare il concetto di queste proposte se non sono stampate, sicchè mi duole di dover pregare la Camera di rinviare questa discussione a lunedì, poichè l'onorevole Mancini modifica tutto il sistema proposto dal Ministero, e dalla Commissione, e si avvicina per alcuna parte alla proposta dell'onorevole Massa.

Perchè la discussione adunque possa procedere con ordine, parmi necessario che queste proposte siano stampate. Saranno comunicate alla Commissione, la quale riferirà nella seduta di lunedì.

PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI.

MINGHETTI, ministro per le finanze. Se permettono, farei una presentazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presentare alla Camera alcuni allegati relativi al corso forzoso dal 1866 in poi, i quali potranno servire per la discussione del progetto di legge sulla circolazione cartacea. (V. *Stampato*, n° 32-bis).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi allegati che saranno stampati e uniti alla relazione della legge sulla circolazione cartacea.

La seduta è levata alle ore 5 50.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sopra il riordinamento dell'istruzione elementare;

2° Interpellanza del deputato Englen al ministro delle finanze sopra la condotta tenuta dal Governo verso gli agenti delle imposte dirette nelle provincie meridionali.

Discussione dei progetti di legge:

3° Convenzione colla Camera di commercio di Roma per la costruzione di un edificio ad uso di dogana;

4° Approvazione di contratti di vendita o di permuta di beni demaniali;

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1874

5° Discussione sulla domanda di procedere in giudizio contro il deputato Cavallotti.

Discussione dei progetti di legge :

6° Ordinamento dei giurati — Modificazioni della procedura relativa ai dibattimenti avanti le Corti di assise ;

7° Esercizio delle professioni di avvocato e procuratore ;

8° Provvedimenti relativi alle miniere, cave e torbiere ;

9° Convenzione per l'accollo e la escavazione delle miniere *Terranera* e *Calamita* nell'isola d'Elba e per la vendita del minerale escavato ;

10. Discussione sulle modificazioni proposte al regolamento della Camera.